



CONSULENTI D'IMPRESA DAL 1964

Via Cumbo Borgia, 8 - 98057 Milazzo (ME)

P.IVA 02112730839

Circolare settimanale *numero 20 del 16 giugno 2026*

In breve

1

Iper-ammortamento: al via le comunicazioni preventive

2

Acconto IMU: riferimento alle aliquote 2025 e conguaglio a dicembre

Approfondimenti

1

Le regole per il calcolo dell'IMU dell'abitazione principale e fattispecie assimilate

2

Dal 15 giugno 2026 cambiano le regole sui pagamenti della PA ai professionisti

3

Gli interpelli dell'Agenzia delle Entrate dei mesi di APRILE e MAGGIO 2026

Commercialisti, revisori contabili e difensori tributari:

Dott. Saverio Gitto

Dott.ssa Beatrice Gitto

Dott.ssa Giosy Gitto

Indice:

Flash di stampa



3

L'Agenzia interpreta



25

Il Giudice ha sentenziato



28

In breve..... 32

Iper-ammortamento: al via le comunicazioni preventive 32

Acconto IMU: riferimento alle aliquote 2025 e conguaglio a dicembre 35

L'Approfondimento 38

Le regole per il calcolo dell'IMU dell'abitazione principale e fattispecie assimilate: prima parte . 38

L'Approfondimento 44

Dal 15 giugno 2026 cambiano le regole sui pagamenti della PA ai professionisti 44

L'Approfondimento 50

Gli interpelli dell'Agenzia delle Entrate dei mesi di APRILE e MAGGIO 2026 50

Flash di stampa



Dazio doganale per pacchi di valore fino a 150 euro

IL SOLE 24 ORE
9.6.2026

Dal 1.07.2026 sarà soppressa la franchigia doganale per spedizioni fino a 150 euro; l'Unione Europea introdurrà un dazio temporaneo di 3 euro per articolo, valido fino al 1.07.2028.

Riporto delle perdite

IL SOLE 24 ORE
9.6.2026

Nel decreto correttivo della riforma fiscale dovrebbe rientrare nella limitazione al riporto delle perdite anche la cessione della partecipazione di controllo del soggetto che controlla una società con perdite fiscali. Resta necessario il cambio di attività nel periodo previsto dall'art. 84 del Tuir. Le stesse regole si applicano a interessi passivi ed eccedenze Ace.

Acconto IMU

ITALIA OGGI
8.6.2026

Il 16.06.2026 scade il termine per il pagamento dell'acconto Imu, dovuto dai titolari di fabbricati, aree edificabili e terreni e calcolabile con aliquote e detrazioni comunali 2025. Sono esenti gli immobili occupati abusivamente, le abitazioni principali non di lusso, la casa familiare assegnata al genitore affidatario, gli immobili degli enti non profit e i terreni agricoli. Beneficiano di riduzioni gli immobili locati a canone concordato, inagibili o inabitabili, concessi in uso gratuito a parenti in linea retta e i fabbricati di interesse storico o artistico.

Valutazioni dell'affidabilità fiscale da parte di Agenzia delle Entrate

ITALIA OGGI
9.6.2026

Nella convenzione triennale 2026-2028 con il Mef, l'Agenzia delle Entrate valuterà l'affidabilità fiscale nel tempo dei soggetti già controllati, analizzandone il comportamento dopo la notifica

dell'accertamento. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione concentrerà invece il recupero sui contribuenti solvibili, individuati anche tramite fatture elettroniche, e sui crediti affidati con notifiche lampo di cartelle e atti interruttivi della prescrizione.

Cpb e acquisto di crediti da bonus edilizi

ITALIA OGGI
8.6.2026

I professionisti che hanno acquistato crediti fiscali da bonus edilizi potranno valutare con maggiore interesse il prossimo concordato preventivo biennale. Il differenziale positivo tra valore nominale dei crediti e costo di acquisto concorre al reddito professionale, ma non rileva ai fini delle rettifiche Cpb. Il chiarimento consente di stimare meglio gli effetti reddituali dell'operazione e la convenienza dell'adesione, grazie a costi e ricavi già programmati nel tempo.

Capitalizzazione di oneri pluriennali

ITALIA OGGI
8.6.2026

Gli oneri pluriennali sono costi aziendali a utilità futura, distinti da beni immateriali e avviamento, e comprendono costi di sviluppo, impianto, ampliamento e analoghi. Possono essere iscritti nell'attivo solo se è dimostrata la futura utilità, vi è correlazione oggettiva con i benefici attesi ed è ragionevolmente certa la recuperabilità, nel rispetto della prudenza. Occorre quindi provare il nesso causa-effetto tra costi e utilità futura attesa, ad esempio tra rete commerciale e prospettive di vendita dei prodotti affidati. I costi per trasferire o riposizionare linee produttive o stabilimenti in un nuovo lay-out sono capitalizzabili se generano benefici futuri misurabili, come maggiore capacità produttiva o minori costi. Non lo sono, invece, quelli dovuti a cessata locazione o sgombero dei locali, secondo Oic 24, parr. A.24-A.26.

Certificato d'origine
delle merci

IL SOLE 24 ORE
9.6.2026

Il regolamento di esecuzione UE 2026/1183 del 2.06.2026 modifica il regolamento UE 2015/2447 sulle procedure per l'origine preferenziale delle merci e introduce la figura dell'acquirente, soggetto UE che riceve la dichiarazione del fornitore. Le dichiarazioni d'origine possono quindi essere richieste e ricevute da qualsiasi operatore della filiera, non solo dall'esportatore.

Composizione
negoziata della crisi
d'impresa

ITALIA OGGI
8.6.2026

Il Ministero della giustizia ha emanato il D.D. 23.04.2026, attuativo dell'art. 13 del Codice della crisi sulla composizione negoziata, che istituisce una piattaforma telematica nazionale gestita dalle Camere di commercio tramite Unioncamere, sotto la vigilanza dei Ministeri della Giustizia e dello Sviluppo Economico. La piattaforma offre lista di controllo, test pratico sulla ragionevole perseguibilità del risanamento e protocollo di conduzione della procedura, definiti con decreto dirigenziale. Cura inoltre l'iscrizione all'elenco degli esperti della crisi incaricati di gestire la Cnc e assistere l'imprenditore nel risanamento.

Nuovi codici
fenomeno ai fini
antiriciclaggio

IL SOLE 24 ORE
9.6.2026

Con comunicazione 8.06.2026, l'Uif ha inserito le frodi digitali nel catalogo antiriciclaggio, introducendo i codici I01 per truffe e frodi tecnologiche, I04 per money muling e I05 per cybercrime. Sono superati il codice I02 sulle frodi informatiche e lo schema Uif del 2010.

Costi di
negoiazione
esclusi dal valore
stimato

ITALIA OGGI
8.6.2026

Nei nuovi Principi italiani di valutazione, l'Oiv ha chiarito che i costi di negoziazione, o di transazione, non riducono il valore stimato salvo specifiche configurazioni previste dagli standard. Tali costi, diretti e incrementali, comprendono imposte e tasse sostenute da venditore e/o

acquirente nel trasferimento di beni o aziende. Salvo diversa indicazione, le configurazioni di valore non li includono; quindi il valore di mercato non coincide con il ricavato netto della vendita.

**Blocco della fattura
per i professionisti
in presenza di debiti
erariali**

IL SOLE 24 ORE
10.6.2026

Dal 15.06.2026 scattano le verifiche preventive telematiche sui pagamenti ai professionisti da parte di amministrazioni pubbliche e società interamente pubbliche, per accertare eventuali debiti erariali. Le verifiche non sono soggette a soglie di importo: se l'agente della riscossione segnala cartelle almeno pari a 5.000 euro, l'ente deve versare direttamente a quest'ultimo, senza attendere pignoramenti, fino a concorrenza del debito; l'eventuale residuo va al professionista. L'obbligo sembra non riguardare i professionisti forfetari ex art. 1, cc. 54-85, L. 190/2014.

**Verifiche falsate
sugli aiuti Covid**

IL SOLE 24 ORE
10.6.2026

Le verifiche sui massimali del Temporary framework per gli aiuti di Stato Covid-19 potrebbero risultare falsate: nonostante il termine del 30.11.2025 per l'inserimento nei registri nazionali delle esenzioni Imu, non tutti i Comuni risultano adempienti. Alcune esenzioni fruite dalle imprese non compaiono nei registri, con possibile rischio di restituzione.

**Riporto perdite
limitate e
partecipazioni con
controllo indiretto**

ITALIA OGGI
10.6.2026

L'art. 8 dello schema di decreto "correttivo omnibus" interpreta l'art. 84, c. 3 Tuir: il riporto delle perdite è escluso se, oltre al cambio di attività nei periodi in cui sono maturate, viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto del soggetto che le riporta o della società che lo controlla. Il cambio di controllo include quindi anche il trasferimento indiretto.

Veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti

ITALIA OGGI
10.6.2026

La bozza del decreto correttivo "omnibus" riformula l'art. 51, c. 4 Tuir: il fringe benefit dei veicoli assegnati ai dipendenti aumenta del 50% dopo il 31.12 del 5° anno successivo alla prima immatricolazione. L'anzianità del mezzo incide quindi sul valore imponibile, incentivando il rinnovo del parco auto aziendale e rendendo potenzialmente più efficienti noleggio o leasing. Per i dipendenti, però, l'assegnazione di un veicolo datato comporta maggiore imposizione e riduce la retribuzione complessiva, anche in termini di utilità e status.

Rilevanza fiscale operazioni su azioni e quote proprie

ITALIA OGGI
10.6.2026

La bozza di decreto correttivo "omnibus" abroga la disciplina transitoria dell'art. 1, c. 131 L. 199/2025 su azioni e quote proprie e introduce, dal 2026, un regime strutturale destinato al nuovo art. 82 Tuir. È superata l'irrilevanza fiscale: la differenza tra corrispettivo di cessione e costo di acquisto genera plusvalenza o minusvalenza integralmente imponibile nel periodo di realizzo, senza participation exemption ex art. 87 Tuir. Restano non rilevanti fiscalmente i trasferimenti nell'ambito di piani di remunerazione finanziaria, anche infragruppo. Confermati la qualificazione del differenziale come plus/minusvalenza e il criterio FIFO per individuare le azioni cedute.

Rottamazione-quinquies enti locali

ITALIA OGGI
10.6.2026

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato le modalità con cui Regioni ed enti locali devono comunicare l'eventuale applicazione della definizione agevolata ai carichi delle proprie entrate, come Imu, Tari, bollo auto e multe. Il modulo va inviato solo via Pec, con copia dell'atto deliberativo dell'ente.

Acconto IMU**IL SOLE 24 ORE
10.6.2026**

In vista dell'acconto Imu 2026 del 16.06.2026, vanno verificate alcune casistiche. L'abitazione concessa in comodato dal genitore al figlio che la usa come principale può beneficiare della riduzione del 50% dell'imponibile, se il comodante possiede un solo immobile in Italia oppure, nello stesso Comune, anche la propria abitazione principale non di lusso. Il possesso, anche in comproprietà, di un terzo immobile abitativo o di 2 abitazioni in Comuni diversi esclude la riduzione; resta obbligatoria la dichiarazione Imu. Dal 1.01.2022 sono esenti i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, con agevolazione subordinata alla dichiarazione entro il 30.06. È soggetto passivo Imu anche il genitore affidatario cui sia assegnata giudizialmente la casa familiare dell'altro genitore: acquisendo un diritto di abitazione, l'immobile è esente come abitazione principale. Alcuni Comuni negano l'assimilazione se il figlio non disabile diventa maggiorenne, ma la questione resta dibattuta.

**Esenzione Imu per
terreni agricoli****IL SOLE 24 ORE
10.6.2026**

Le esenzioni Imu sui terreni agricoli sono disciplinate dall'art. 1, c. 758 L. 160/2019 e richiedono requisiti soggettivi e oggettivi: qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritto alla previdenza agricola, anche come società agricola, possesso e conduzione del fondo e permanenza dell'uso agro-silvo-pastorale. L'iscrizione Inps costituisce presunzione iuris tantum a favore del contribuente, superabile dal Comune solo provando la mancanza dei requisiti, anche se il soggetto è pensionato o si è iscritto alla previdenza in tale status.

Rating ESG	ITALIA OGGI 10.6.2026	Lo schema di decreto legislativo che adegua il Tuf al Regolamento UE 2024/3005 interviene sulla trasparenza e integrità dei rating ESG. I fornitori dovranno ottenere un'autorizzazione europea, pubblicare le metodologie, separare consulenza e valutazione; la vigilanza sui soggetti operanti in Italia spetterà alla Consob.
Albo nazionale delle attività storiche	IL SOLE 24 ORE 10.6.2026	È stato istituito l'Albo nazionale delle attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici, formato dagli Albi di Regioni, Province autonome, Città metropolitane, Comuni e Province. Gli enti che li hanno istituiti dovranno trasmetterli al Ministero delle Imprese e del Made in Italy entro il 7.10.2026.
Novità dal quarto decreto correttivo della delega fiscale	IL SOLE 24 ORE 11.6.2026	È stato istituito l'Albo nazionale delle attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici, formato dagli Albi territoriali, da trasmettere al Ministero delle Imprese e del Made in Italy entro il 7.10.2026. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il quarto correttivo della delega fiscale, con aumento del 50% del prelievo sui vecchi veicoli diesel e benzina aziendali detenuti da oltre 5 anni e maggiorazione forfetaria del 5% per accessori e allestimenti non valorizzati nelle tabelle Aci né acquistati dal lavoratore. Rivisto anche il regime transitorio per le auto prenotate nel 2024 e assegnate nel 2025, evitando la tassazione al valore normale e aggravio in caso di riassegnazione. In materia Iva, il termine per registrare le fatture e detrarre l'imposta è esteso fino alla dichiarazione del 2° anno successivo alla ricezione. Per gli altri familiari a carico è eliminato, ai fini delle agevolazioni fiscali, il riferimento a convivenza o assegni alimentari. Le

imprese in cooperative compliance potranno regolarizzare i periodi precedenti comunicando il rischio fiscale e versando l'imposta fino a 20 rate trimestrali, senza sanzioni da ravvedimento. Le circolari operative dovranno rispettare gli atti di indirizzo Mef. La ritenuta sui dividendi a fondi pensione europei e sottoconti esteri Pepp salirà dall'11% al 20%, allineandosi ai fondi pensione nazionali.

Conferimenti minusvalenti e regime del "realizzo controllato"

ITALIA OGGI
11.6.2026

Lo schema di decreto "correttivo omnibus", approvato il 10.06.2026, estende il regime del "realizzo controllato" (artt. 175, c. 1-bis e 177, c. 2, 2° periodo Tuir) anche ai conferimenti minusvalenti. Fuori dai casi di participation exemption, il differenziale negativo è deducibile solo nei limiti della perdita effettiva, pari all'eccedenza tra costo fiscale della partecipazione conferita e valore normale ex art. 9 Tuir. La modifica si applica ai conferimenti effettuati dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025, con salvaguardia per quelli dal periodo d'imposta 2024 se le dichiarazioni sono conformi.

Blocco dei pagamenti in contanti all'Agenzia Entrate

ITALIA OGGI
11.6.2026

L'art. 18 dello schema di decreto legislativo "correttivo omnibus" prevede che dal 2027 contanti e assegni non saranno più utilizzabili presso gli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per pagare cartelle, avvisi o rate di dilazioni, comprese le rottamazioni. I contanti resteranno ammessi solo presso Poste e tabaccai, mentre agli sportelli dell'Agenzia si potrà pagare solo con bancomat, carte di debito o credito, escluse Amex e Diners. Salvo diverse indicazioni, il divieto sugli assegni dovrebbe riguardare anche assegni circolari e postali vidimati, a prescindere dall'importo.

**Utilizzo delle
perdite nelle fusioni****ITALIA OGGI
11.6.2026**

L'art. 11 dello schema di “decreto correttivo omnibus”, che modifica l'art. 181 Tuir, consente alla società italiana incorporante o risultante da fusione di utilizzare le perdite fiscali di controllate UE o SEE cooperativa, a determinate condizioni. Il controllo deve sussistere sia nei periodi di formazione delle perdite sia alla data di efficacia della fusione transfrontaliera ex art. 35 D.Lgs. 19/2023. Le perdite devono inoltre essere definitive: non più utilizzabili nello Stato di residenza per cessazione dell'attività economica e alienazione o dismissione dei beni d'impresa, e non riportabili secondo la disciplina domestica in caso di trasferimento del controllo a terzi. I soggetti in cooperative compliance e quelli che presentano interpello per nuovi investimenti possono ricorrere all'interpello probatorio per dimostrarne la definitività.

**Dati delle fatture
elettroniche
all'Agenzia delle
Dogane****ITALIA OGGI
11.6.2026**

La bozza del decreto correttivo omnibus consente all'Agenzia delle dogane di usare i file delle fatture elettroniche acquisiti dall'Agenzia delle Entrate non solo per vigilanza e controlli ex Testo unico accise, ma anche per analisi dei rischi e controlli fiscali e doganali. Rientrano i controlli sugli elenchi Intrastat, sulle cessioni e sugli acquisti intracomunitari e sul corretto uso del plafond Iva.

**Ets e base
imponibile Irap****IL SOLE 24 ORE
11.6.2026**

Lo schema di decreto Omnibus sulla riforma fiscale neutralizza la penalizzazione Irap per gli enti che si iscrivono al Registro unico del Terzo settore. Il nuovo art. 82-bis D.Lgs. 117/2017 prevede che, per gli enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, la qualificazione fiscale dell'attività ai fini Irap resti determinata secondo il Tuir. La norma si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025.

Trust e tassazione in entrata	IL SOLE 24 ORE 11.6.2026	Il decreto correttivo Omnibus prevede che l'opzione per la tassazione in entrata nel trust comporti l'applicazione dell'imposta di successione/donazione e delle imposte ipotecaria e catastale, prima omesse.
Modifiche alla rottamazione-quinquies per Comuni ed enti locali	IL SOLE 24 ORE 11.6.2026	L'approvazione in Commissione Finanze al Senato del decreto accise-ter modifica il calendario della rottamazione quinquies per Comuni ed enti locali. Il termine per l'adesione degli enti slitta dal 30.06 al 31.07, data entro cui il Comune deve pubblicare il provvedimento sul proprio sito e comunicarlo all'agente della riscossione. Cambiano anche la finestra per la dichiarazione dei contribuenti, dal 16.10 al 15.12, e la scadenza della prima o unica rata, proposta al 31.03 anziché al 31.01.2027.
Spettanza e fruizione dell'iperammortamento	IL SOLE 24 ORE 11.6.2026	Con decreto attuativo 4.05.2026, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha definito il calendario di spettanza e fruizione dell'iperammortamento. Rilevano quattro eventi: completamento dell'investimento, entrata in funzione del bene, invio al Gse della comunicazione di completamento e ricezione dell'esito positivo delle verifiche. L'agevolazione spetta dal periodo d'imposta in cui è trasmessa la comunicazione, se il bene entra in funzione nello stesso periodo, ed è fruibile dopo la ricevuta Gse, che consente l'utilizzo in dichiarazione senza modificare il periodo di spettanza.
Polizza catastrofale per bando Isi Inail	IL SOLE 24 ORE 11.6.2026	Per la prima volta, tra gli allegati all'istanza del bando Isi Inail è richiesta la documentazione sul rispetto dell'obbligo di polizza contro i rischi catastrofali. Le imprese ammesse senza click day devono presentare entro il 9.09.2026 i documenti

delle domande negli elenchi Ncd, pena la decadenza. Le altre parteciperanno al click day del 24.06.2026; dalle 10:00 le imprese agricole degli assi 5.1 e 5.2 potranno autenticarsi per accedere alla pagina di attesa dello sportello informatico.

**Regolamentazione
dell'intelligenza
artificiale**

IL SOLE 24 ORE
11.6.2026

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il primo pacchetto italiano sull'intelligenza artificiale. Sono nulle le decisioni sui rapporti di lavoro, inclusi i licenziamenti, fondate solo su trattamenti automatizzati tramite AI. I sistemi di AI rientrano nella valutazione dei rischi del Testo unico sicurezza e le prestazioni professionali che li utilizzano devono garantire l'equo compenso. È introdotto un reato per l'omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi AI, punito con 2-8 anni di carcere in caso di pericolo concreto, dolo o colpa grave. Per le imprese rileva anche la colpa di organizzazione, con sanzione da 600 a 1.000 quote; nel D.Lgs. 231/2001 entra inoltre il reato ex L. 132/2025 per illecita diffusione di contenuti generati o alterati con AI, sanzionato da 200 a 700 quote.

**Accesso al Registro
dei titolari effettivi**

IL SOLE 24 ORE
11.6.2026

Dopo la sentenza Cedu 21.05.2026 sul Registro dei titolari effettivi, il decreto correttivo attuativo degli artt. 11, 12, 13 e 15 della direttiva UE 2024/1640, approvato dal Consiglio dei Ministri, attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Entro 60 giorni andranno adottati il decreto Mimit sulle specifiche tecniche e l'aggiornamento del disciplinare tecnico del D.M. 55/2022, previo parere del Garante privacy. Solo allora il Mimit potrà rendere operativo il nuovo sistema di accesso; resta centrale la tutela preventiva tramite possibile ricorso cautelare giurisdizionale.

Prenotazioni per iperammortamento	IL SOLE 24 ORE 11.6.2026	Dal 12.06.2026, ore 12:00, sarà possibile prenotare l'iperammortamento sul portale Gse, accedendo all'Area Clienti con Spid o carta d'identità elettronica. La misura riguarda investimenti in beni strumentali effettuati dal 1.01.2026 al 30.09.2028.
Diritto alla detrazione dell'IVA	ITALIA OGGI 12.6.2026	Lo schema di decreto "correttivo omnibus", approvato dal Governo il 10.06.2026, modifica gli artt. 19 e 25 Dpr 633/1972, incidendo sul recupero dell'Iva da note di variazione in diminuzione ex art. 26, c. 2. La detrazione potrà essere esercitata fino alla dichiarazione annuale del 2° anno successivo a quello di insorgenza del diritto e riferita all'anno di maturazione anche se la fattura arriva dopo il 31.12, purché prima della relativa dichiarazione.
Valutazione dei titoli diversi da azioni dell'attivo circolante	IL SOLE 24 ORE 12.6.2026	Il decreto legislativo "Correttivo omnibus", presentato dal Consiglio dei ministri il 10.06.2026, disciplina la valutazione dei titoli in serie o di massa diversi da azioni e strumenti assimilati. Per imprese Oic e las/lfrs, la valutazione a fine esercizio di obbligazioni e altri titoli dell'attivo circolante, effettuata secondo i principi contabili, rileva ai fini dell'imponibile. Le svalutazioni dei titoli immobilizzati rilevano invece solo al realizzo della perdita, tramite cessione onerosa o risarcimento.
Stock option	IL SOLE 24 ORE 12.6.2026	Il decreto "Correttivo Omnibus" sulle stock option supera il regime transitorio della legge di Bilancio 2026 ed equipara i soggetti las/lfrs a quelli Oic. Resta il doppio binario introdotto dalla legge di Bilancio 2025: il costo è contabilizzato per competenza, ma fiscalmente deducibile solo alla consegna degli strumenti ai

		beneficiari, in misura pari alle opzioni esercitate.
Irap enti del Terzo settore	ITALIA OGGI 12.6.2026	Il D.Lgs. 117/2017 non prevede un regime Irap specifico per gli Ets diversi dalle imprese sociali, salvo la facoltà di Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano di ridurre o esentare l'imposta nel rispetto del diritto UE. Si applicano quindi le regole generali: l'art. 2 D.Lgs. 446/1997 considera sempre presupposto d'imposta l'attività di società ed enti, inclusi organi e amministrazioni statali. La base imponibile varia a seconda che l'ente svolga solo attività istituzionale o anche attività commerciale non prevalente.
Regime opzionale per il tax control framework	ITALIA OGGI 12.6.2026	L'art. 16 del decreto correttivo omnibus, approvato il 10.06.2026, consente ai soggetti esclusi dall'adempimento collaborativo ordinario, ma aderenti al regime opzionale, di gestire rischi fiscali legati anche a periodi precedenti all'ingresso nel regime. La misura riguarda chi non raggiunge le soglie di fatturato previste, oggi 500 milioni di euro e dal 1.01.2028 pari a 100 milioni. I rischi già maturati possono essere comunicati all'amministrazione finanziaria solo in modo esauriente e prima della formale conoscenza di accessi, verifiche, accertamenti o indagini penali sulle operazioni interessate.
Operativo l'iperammortamento	ITALIA OGGI 12.6.2026	Con l'approvazione della Corte dei conti del D.M. 7.05.2026 e il D.M. 11.06.2026, l'iperammortamento è operativo: il primo disciplina l'accesso all'agevolazione, il secondo attiva dal 12.06.2026 la piattaforma Gse per le comunicazioni preventive del Piano Transizione 5.0. Entro luglio il Mimit pubblicherà una circolare con

chiarimenti applicativi. Sono inoltre operative 2 comunicazioni periodiche per monitorare la spesa: entro il 20.01 di ogni anno, dati sugli investimenti e previsione di utilizzo del beneficio; entro il 30.06 successivo, piano di ammortamento e quote dell'incentivo imputate a ciascun esercizio.

**Controlli sulle
dichiarazioni
spedite dagli
intermediari Entratel**

ITALIA OGGI
12.6.2026

I controlli sugli intermediari Entratel verificano corretta trasmissione delle dichiarazioni, rispetto del GDPR e conservazione dei documenti, ai sensi dell'art. 3, c. 9-bis Dpr 322/1998. Nell'ambito della vigilanza, la D.R.E. Toscana - Ufficio audit dell'Agenzia delle Entrate ha richiesto a un professionista abilitato un'ampia documentazione amministrativa e contabile da consegnare entro 20 giorni, inclusi autocertificazioni sui requisiti, modelli Iva di inizio, variazione e cessazione attività, deleghe alle precompilate e relazioni su organizzazione, dotazioni tecnologiche, gestione e conservazione delle credenziali, servizi di assistenza e trasmissione telematica, compresa la gestione del 2, 5 e 8 per mille. Critica, per gli ISA 2022/2025, la richiesta di chiarimenti su dichiarazioni trasmesse con esonero dal visto di conformità.

**Imu aree edificabili
possedute da
agricoltori**

IL SOLE 24 ORE
12.6.2026

Resta incerta la disciplina Imu delle aree edificabili in comproprietà con coltivatori diretti o lap, che richiede di distinguere tra qualificazione del terreno ed esenzione. L'art. 1, c. 741, lett. d) L. 160/2019 considera non fabbricabili, ai fini Imu, solo i terreni posseduti e condotti da tali soggetti, iscritti alla previdenza agricola, con persistente uso agro-silvo-pastorale, anche se urbanisticamente edificabili.

Stretta sui Ced e riorganizzazione degli studi professionali**IL SOLE 24 ORE
12.6.2026**

Dal 2026 il Consiglio nazionale dei commercialisti riduce dal 50% al 20% la quota massima di fatturato dei Ced imputabile al singolo professionista, calcolata sul fatturato complessivo e sulla media triennale, non più quinquennale. Se la società di servizi opera solo per il professionista o lo studio collegato, la strumentalità è presunta e non serve verifica numerica; se serve anche terzi, la quota imputabile non deve superare il 20%, considerando, in presenza di più soci, la partecipazione agli utili del singolo iscritto. Il nuovo criterio, più restrittivo, sarà pienamente operativo dal 2029 dopo il regime transitorio 2026-2028, ma induce già molti studi a riorganizzare Ced, attività, beni e personale verso Stp, associazioni o partite Iva. Le soglie possono rendere incompatibile la partecipazione ai Ced, incidere sulle aggregazioni e complicare trasformazioni in Stp, cessioni e passaggi generazionali, anche per il divieto di partecipazione a più Stp ex L. 183/2011 e nonostante la neutralità fiscale ex art. 177-bis Tuir.

Fruibili i bonus del Decreto Primo Maggio**IL SOLE 24 ORE
12.6.2026**

Con i messaggi 11.06.2026 nn. 1966, 1968 e 1970, l'Inps ha reso operativi dal 11.06.2026 i 3 bonus del D.L. 62/2026 per assunzioni di under 35, donne e lavoratori in unità produttive Zes, fruibili fino a esaurimento risorse: 109 milioni per i giovani, 26 per la Zes e 26,5 per le donne. Le istruzioni sono nelle circolari Inps 14.05.2026 nn. 55, 56 e 57. Condizione comune è l'erogazione del "salario giusto" ex art. 7 D.L. 62/2026, definito come trattamento economico complessivo in base a contrattazione collettiva, dimensioni e settore d'impresa; ne restano esclusi

		superminimi, voci ad personam e premi, mentre vi rientra solo il welfare contrattuale.
Apertura della piattaforma per l'iperammortamento	IL SOLE 24 ORE 12.6.2026	Un decreto direttoriale del Mimit prevede l'apertura dal 12.06.2026, ore 12, del portale Gse per le comunicazioni preventive dei progetti del nuovo piano Transizione 5.0. Le imprese interessate al nuovo iperammortamento, per investimenti dal 1.01.2026 al 30.09.2028, possono inviarle dall'Area clienti tramite Spid; modelli e istruzioni saranno disponibili sul sito. Un successivo provvedimento definirà i termini per le comunicazioni di conferma, legate a ordini accettati con acconto almeno del 20%, e di completamento dell'investimento.
Danni da intelligenza artificiale	IL SOLE 24 ORE 12.6.2026	Il decreto correttivo Omnibus sul danno da intelligenza artificiale interviene sul piano penale, incluse indagini, reati e identificazione biometrica di latitanti e indagati, e su quello civile, introducendo misure sulla responsabilità per omessa vigilanza nell'uso dei sistemi AI.
Equo compenso e intelligenza artificiale	IL SOLE 24 ORE 12.6.2026	Il decreto correttivo omnibus prevede che l'uso di sistemi AI possa modulare l'equo compenso ex L. 49/2023 in base al rischio del sistema impiegato: più è alto, maggiori sono le competenze professionali richieste e l'adeguamento del compenso.
Reddito agrario	IL SOLE 24 ORE 13.6.2026	Le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione generano reddito agrario anche quando riguardano prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione con beni immobili. Il D.Lgs. 192/2024, in vigore dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2024, ha modificato l'art. 32 Tuir,

introducendo la lett. bbis) e includendo la produzione di vegetali tramite beni delle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10 entro specifici limiti.

**Diritto alla
detrazione IVA**

IL SOLE 24 ORE
13.6.2026

Il decreto Omnibus ripristina, per la detrazione Iva, il termine della dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, come prima del D.L. 50/2017, estendendolo anche all'annotazione di fatture e bollette doganali su acquisti e importazioni d'impresa, arte o professione. Restano però dubbi operativi: il Dpr 100/1998 consente di includere nella liquidazione periodica i documenti ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo, riferendoli al mese dell'operazione, salvo quelli dell'anno precedente, norma che la L. 111/2023 indicava come da modificare ma rimasta invariata. Ulteriori incertezze derivano dalla sentenza del Tribunale Ue 11.02.2026, causa T-689/24, che ammette la detrazione dell'Iva sugli acquisti del periodo anche se la fattura arriva nell'anno successivo, purché prima della dichiarazione annuale. Negarla violerebbe neutralità, proporzionalità ed effettività dell'Iva, poiché al momento della dichiarazione risultano soddisfatte le condizioni formali e sostanziali; resta quindi il nodo dell'eventuale dichiarazione integrativa.

**Accesso ai dati delle
fatture elettroniche**

IL SOLE 24 ORE
13.6.2026

L'art. 25 della bozza del quarto decreto correttivo fiscale amplia le finalità che consentono all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di accedere ai dati delle fatture elettroniche: oltre alla vigilanza e al controllo sulle accise ex art. 18 D.Lgs. 504/1995 (Tua), si aggiungono analisi dei rischi e controlli fiscali e doganali nelle materie di competenza. La modifica

interviene sull'art. 1, c. 5-bis D.Lgs. 127/2015 e, dal 1.01.2027, sull'art. 77 del Testo unico Iva, permettendo l'uso dei file, conservati fino al 31.12 dell'8° anno successivo alla dichiarazione o alla definizione dei giudizi, anche per il rischio doganale. Oggi tali analisi spettano a Entrate e Guardia di Finanza, mentre le Dogane possono usare i dati solo per accise e relative sanzioni. La legge di Bilancio 2026 ha inoltre reso disponibili i dati all'agente della Riscossione, secondo il provvedimento 22.05.2026 n. 153611, per accelerare i pignoramenti presso terzi e il recupero dei crediti erariali. La fatturazione elettronica si conferma così un'infrastruttura informativa condivisa tra amministrazioni. Il decreto Omnibus modifica anche il Tua: per il gas naturale, le strutture assistenziali per disabili, anziani, orfani e indigenti tornano tra gli usi non domestici; i piccoli impianti rinnovabili fino a 100 kW potranno pagare l'accisa con canone annuo semplificato; si estende l'obbligo di soggetto obbligato ai servizi ausiliari delle officine collegate alla rete. Per i prodotti da inalazione scattano vigilanza doganale, presunzioni sui prodotti mancanti e sanzioni più severe.

Esclusive e riserve
per i commercialisti

IL SOLE 24 ORE
13.6.2026

Esclusive e riserve restano il presidio delle professioni ordinistiche, con la Cassazione a tutela del sistema anche rispetto a società di servizi collegate agli studi. L'ordinanza n. 18764/2026 afferma che una Srl che svolge contabilità aziendale e dichiarazioni fiscali esercita attività tipica dei commercialisti: se l'attività è continuativa, organizzata, retribuita e svolta da soggetti non iscritti all'Albo, integra esercizio abusivo della professione ex art. 348 c.p., con nullità del contratto e inesigibilità del compenso. Il principio si fonda sul D.Lgs. 139/2005 e

sull'interpretazione estensiva delle Sezioni Unite penali n. 11545/2012, secondo cui la riserva riguarda non solo singoli atti esclusivi, ma anche attività tipiche della professione svolte con apparenza di legittimo esercizio, tradendo l'affidamento dei terzi. Nel mercato professionale, già segnato dall'intelligenza artificiale, l'ordinanza solleva quindi dubbi sull'estensione della chiusura ordinistica anche alle forme organizzative ed esternalizzate.

Scadenze modello 730

ITALIA OGGI
13.6.2026

Per il 730, Caf e professionisti devono trasmettere entro il 15.06 le dichiarazioni con documenti consegnati entro il 31.05.2026. Il 22.06 è il termine per annullare i 730 precompilati già inviati e procedere a nuovi invii; la stessa data dovrebbe consentire, per i modelli trasmessi nei termini, i conguagli già nella busta paga di luglio. Il 29.06 scade la seconda finestra per i documenti consegnati dal 1 al 20.06, mentre il 30.06 è il termine per versare le imposte pagabili solo con F24 e per i 730 senza sostituto. Il calendario, ridefinito dall'art. 16-bis D.L. 124/2019, prevede 5 finestre legate alla consegna dei documenti: 15.06 per quelli presentati entro il 31.05; 29.06 per quelli dal 1 al 20.06; 23.07 per quelli dal 21.06 al 15.07; 15.09 per quelli dal 16.07 al 31.08; 30.09 per quelli dal 1 al 30.09. La guida dell'Agenzia delle Entrate conferma il 22.06 per l'annullamento via web del 730 inviato; considerando i 10 giorni per trasmettere gli esiti ai sostituti d'imposta, tale termine dovrebbe permettere rimborsi o trattenute da luglio. Entro il 26.06 è annullabile online anche il modello Redditi con F24 predisposto. Dal 730/2024, l'art. 2 D.Lgs. 1/2024 consente il 730 senza sostituto anche con datore di lavoro o ente

pensionistico: in tal caso il contribuente versa autonomamente saldo e primo acconto entro il 30.06, anche online. Entro la stessa data vanno pagati anche i debiti da 730 con o senza sostituto versabili solo con F24, inclusi quelli per crypto-attività, IVIE, IVAFE, redditi di capitale esteri e mance del settore turistico-alberghiero.

Nuovo Tuir

ITALIA OGGI
13.6.2026

L'inserimento dei regimi speciali nel nuovo Tuir punta a creare uno strumento organico di lavoro e diritto: nello schema attuale conta 377 articoli, 7 allegati e 351 pagine. • Negli ultimi 15 anni si sono affermati regimi sostitutivi Irpef come la cedolare secca, introdotta nel 2011 e dal 2017 estesa alle locazioni brevi, e il regime forfettario del 2015, oggi adottato da oltre metà delle imprese individuali. • Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 4.06.2026 il nuovo Tuir, sostituendo quello del 1986, modificato oltre 1.200 volte da 127 atti legislativi. L'inclusione dei regimi agevolati semplifica il lavoro di operatori e contribuenti e riconosce la stabilità di regimi fiscali ormai non più residuali. • Il Capo II (artt. 203-206) disciplina la cedolare secca abitativa: l'art. 203 fissa le aliquote del 21% e 10%, mentre gli articoli successivi regolano esclusioni e canoni concordati. Resta poco chiara, ed è all'esame della Cassazione, la formulazione dell'art. 204 sull'esclusione delle locazioni abitative svolte nell'esercizio di impresa, arte o professione. • Il Capo III (artt. 207-208) riordina le locazioni brevi, già modificate 8 volte in 9 anni. L'art. 208 disciplina gli obblighi degli intermediari, compresa la comunicazione del 30.06 per co-host professionali e property manager che non incassano i canoni; resta da valutare il loro inquadramento nella riforma della professione di agente immobiliare prevista dal Ddl AS 1894 del 3.06.2026. • Il

Capo XXI (artt. 232-243) ricompone nel Tuir la disciplina del regime forfettario al 15%. L'art. 234 recepisce la norma speciale sul reverse charge introdotta dall'art. 6 D.Lgs. 81/2025: dal 1.10.2025 i forfettari versano l'Iva sugli acquisti in inversione contabile, anche intracomunitari, entro il 16 del 2° mese successivo a ciascun trimestre, e non più mensilmente. • In vista della revisione dei coefficienti di redditività, l'art. 235, c. 6 stabilisce che, fino ai nuovi coefficienti basati su ATECO 2025, l'imponibile resti determinato secondo lo storico allegato D, ora nel Testo Unico, fondato sui codici ATECO 2007 vigenti fino al 31.12.2024.

Disoccupazione agricolaITALIA OGGI
13.6.2026

La disoccupazione agricola fino a 5.000 euro non è soggetta all'obbligo di verifica Inps sulle eventuali inadempienze del percettore verso l'agente della riscossione, oggi previsto per pagamenti oltre 2.500 euro. Lo chiarisce l'Inps con il messaggio n. 1740/2026.

Contenuti della delibera per rottamazione Enti localiIL SOLE 24 ORE
15.6.2026

Un emendamento al D.D.L. di conversione del D.L. 63/2026 differisce al 31.07.2026 il termine entro cui i Comuni possono deliberare l'adesione alla rottamazione-quinquies, modificando l'art. 10-quinquies D.L. 38/2026. Entro la stessa data la delibera va pubblicata sul sito istituzionale e trasmessa all'Agenzia delle Entrate-Riscossione con il modulo "Comunicazione provvedimento di applicazione della definizione agevolata enti territoriali". Ader potrà rendere disponibili ai debitori le informazioni sui carichi definibili entro il 15.10 anziché il 15.09; la dichiarazione di adesione slitta dal 31.10 al 15.12.2026 e il pagamento dal 31.01 al 31.03.2027, in unica soluzione o fino a 54 rate bimestrali. La delibera, pur senza previsione espressa,

dovrà indicare crediti comunali definibili ed effetti economico-finanziari sull'ente, dati da riportare anche nel parere dell'organo di revisione secondo lo schema Ancrel. Le informazioni sono ricavabili tramite "Monitor Enti", che consente di verificare i residui dei ruoli 2000-2023 e stimare, per codice tributo, gli importi teoricamente abbuonabili.

Regime forfettario per Odv e Aps

IL SOLE 24 ORE
15.6.2026

L'art. 86 D.Lgs. 117/2017 introduce per Odv e Aps un regime forfettario agevolato: il reddito imponibile si determina applicando ai ricavi commerciali, inferiori a 85.000 euro, il coefficiente dell'1% per le Odv e del 3% per le Aps. La soglia va verificata sui proventi percepiti nel periodo d'imposta precedente, secondo il criterio di cassa.

Accesso al bonus donne 2026

IL SOLE 24 ORE
15.6.2026

Con il messaggio n. 1970/2026, l'Inps ha aperto le richieste per il bonus donne, destinato a lavoratrici "svantaggiate" e "molto svantaggiate" ex art. 2 Regolamento UE 651/2014. Servono inoltre "salario giusto" ex art. 7 D.L. 62/2026, incremento occupazionale netto, regolarità ex art. 1, c. 1175 L. 296/2006 e rispetto dell'art. 31 D.Lgs. 150/2015.

Scia per mezzi pubblicitari

IL SOLE 24 ORE
15.6.2026

Con circolare 5.06.2026, il Ministero dell'Interno segnala un possibile contrasto tra l'art. 23 del Codice della strada, che prevede l'autorizzazione per i mezzi pubblicitari, e l'art. 5, c. 2 D.L. 19/2026 (Decreto Pnrr), che richiede invece la Scia, salvo per aree vincolate storico-artistiche o paesaggistiche. Il dubbio dovrebbe risolversi con il criterio cronologico, facendo prevalere la nuova disciplina sulla Scia.

L'Agenzia interpreta



Dialogo Fisco-contribuente

PROVVEDIMENTO
8.6.2026

Con provvedimento 8.06.2026, l'Agenzia delle Entrate ha disciplinato il nuovo canale di dialogo Fisco-contribuente previsto dalla riforma fiscale (L. 111/2023): per questioni fiscali complesse e generali risponderà entro 120 giorni. I quesiti, in forma di consulenza giuridica, potranno essere presentati da associazioni sindacali e di categoria, Ordini, enti pubblici, regioni, enti locali, amministrazioni statali e soggetti non residenti. Le istanze, libere, via Pec e senza bollo, saranno pubblicate con le relative risposte sul sito dell'Agenzia.

Requisiti per detrazione box auto

INTERPELLO
N. 118/2026

Con interpello n. 118/2026, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione Irpef ex art. 16-bis, c. 1, lett. d) del Tuir per acquisto o realizzazione di box auto richiede un vincolo di pertinenzialità con un'abitazione e l'inquadramento catastale come autorimessa o posto auto in categoria C/6.

Bonus maggiorato per ristrutturazione immobile principale

INTERPELLO
N. 119/2026

Con interpello n. 119/2026, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il bonus maggiorato per interventi sull'immobile principale spetta solo se l'unità è effettivamente adibita ad abitazione principale, ossia dimora abituale del possessore o dei familiari. Se più soggetti hanno i requisiti, il bonus casa può spettare anche a chi sostiene la spesa pur non essendo intestatario della fattura.

Aggiornamento catastale per

RISOLUZIONE
N. 21/E/2026

Secondo l'Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 21/E/2026), l'installazione di

installazione
dell'ascensore
condominiale

un ascensore condominiale agevolata con bonus fiscali può imporre l'aggiornamento della rendita catastale delle singole unità, anche senza ampliamenti o variazioni dell'edificio. Poiché le classi catastali riflettono anche caratteristiche costruttive e impiantistiche, interventi che le migliorano sensibilmente possono richiedere il riesame del classamento.

Segnalazioni
mancata
presentazione
dichiarazione Iva
2025

PROVVEDIMENTO
N. 172588/2026

Con provvedimento 9.06.2026 n. 172588, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di comunicazione ai contribuenti delle anomalie Iva 2025: mancata dichiarazione, quadro VE omesso o con operazioni attive fino a 1.000 euro inferiori alle cessioni rilevanti, e anomalie del quadro VJ. Le comunicazioni arriveranno via Pec e saranno consultabili nel cassetto fiscale e nel portale "Fatture e corrispettivi". I destinatari potranno fornire chiarimenti o regolarizzare con ravvedimento operoso; l'omessa dichiarazione è sanabile entro il 29.07.2026 con sanzione ridotta a 1/10 del minimo.

Calcolo degli
acconti e
concordato
preventivo biennale

FAQ

Con una Faq sul sito istituzionale, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per gli acconti d'imposta, il reddito effettivo dei periodi oggetto di concordato non rileva, soprattutto con metodo storico. La regola varrà anche a novembre, sia per chi aderirà a un nuovo biennio di concordato sia per chi rifiuterà l'offerta e uscirà dal CPB.

Premi convertiti in
welfare esenti fino a
5.000 euro

RISOLUZIONE
N. 22/E/2026

Con risoluzione 9.06.2026 n. 22/E, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i premi di produttività convertiti in welfare sono esenti fino a 5.000 euro. Per il 2026-2027 la L. 199/2025 riduce l'imposta sostitutiva dal 10% all'1% e innalza il limite

detassabile da 3.000 a 5.000 euro. Il lavoratore può convertire il premio monetario in servizi di welfare o fringe benefit, con esenzione fiscale e contributiva entro tale limite e quello previsto per il benefit scelto.

**Guida al bollo
dell'Agenzia delle
Entrate**

GUIDA ONLINE

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Guida al bollo sulle fatture elettroniche, precisando che il riesame e l'autotutela per annullare l'imposta di bollo riguardano ora non solo le fatture dell'elenco A, con bollo modificabile, ma anche quelle dell'elenco B, con bollo non modificabile. Nel portale il contribuente può quindi consultare le fatture degli elenchi A e B per cui è stato riconosciuto in autotutela il non assoggettamento al bollo.

**Attività non
commerciale e
contributi pubblici**

CIRCOLARE
N. 1/E/2026

Con la circolare n. 1/E/2026, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per gli enti non commerciali, il contributo pubblico non rende automaticamente neutrale l'attività finanziata: la non imponibilità dipende dalla natura dell'ente, da verificare tramite il test di commercialità, centrale per accedere ai regimi agevolativi.

Il Giudice ha sentenziato



**Esenzione Imu
sull'abitazione
principale**

CASSAZIONE
N. 16795/2026

La Cassazione, con ordinanza n. 16795/2026, ha chiarito che per l'esenzione Imu sull'abitazione principale non basta la dimora di fatto: servono residenza anagrafica e dimora abituale, con beneficio decorrente dal trasferimento della residenza.

**Crediti ricerca e
sviluppo e parere
del Mise**

CASSAZIONE
N. 18155/2026

La Cassazione, con sentenza n. 18155/2026, ha stabilito che nelle contestazioni sui crediti ricerca e sviluppo l'omessa richiesta del parere Mise non comporta automaticamente la nullità o un vizio procedimentale dell'atto di recupero.

**Residenza all'estero
e iscrizione Aire**

C.G.T. ROMA
N. 4217/2026

La Cgt di Roma, con sentenza n. 4217/2026, ha riconosciuto valida la residenza estera se è provato il soggiorno nell'altro Paese per oltre 183 giorni, senza necessità di iscrizione all'Aire.

**Sicurezza sul lavoro
e subappalto**

CASSAZIONE
N. 18646/2026

La Cassazione, con sentenza n. 18646/2026, ha stabilito che l'appaltatore che subappalta i lavori non perde automaticamente la qualifica di datore di lavoro e resta responsabile della sicurezza se continua a ingerirsi nell'esecuzione.

**Polizze assicurative
per amministratori e
dirigenti**

CASSAZIONE
N. 18458/2026

La Cassazione, con ordinanza n. 18458 dell'8.06.2026, ha chiarito che le polizze D&O possono coprire la responsabilità civile di amministratori e dirigenti e le perdite delle società collegate. È però nulla, per inesistenza del rischio, la clausola che

obbliga l'assicuratore a rimborsare alla società somme pagate senza obbligo legale o contrattuale per tenere indenne l'amministratore da pretese di terzi danneggiati con dolo o colpa nell'esercizio delle funzioni.

Deducibile
l'ammortamento di
beni in comodato ai
clienti

CASSAZIONE
N. 18431/2026

La Cassazione, con ordinanza n. 18431/2026, ha ritenuto deducibile l'ammortamento dei beni concessi in comodato ai clienti, poiché tale uso consolida i rapporti commerciali e rientra nell'attività d'impresa. I beni strumentali non devono necessariamente trovarsi presso il contribuente né essere inseriti in un'attività produttiva esternalizzata: basta che siano impiegati per perseguire lo scopo dell'impresa, ossia produrre utili.

Imu e rinuncia al
ricorso

CASSAZIONE
N. 16796/2026

La Cassazione, con ordinanza n. 16796/2026, ha chiarito che la rinuncia formale del Comune al ricorso per cassazione, nell'ambito della definizione anticipata, estingue il giudizio ed esclude il raddoppio del contributo unificato.

Ricorso per società
cancellata

CASSAZIONE
N. 10381/2026

La Cassazione, con sentenza n. 10381/2026, ha stabilito che, se la società è cancellata dal Registro delle Imprese da oltre 5 anni, è inammissibile il ricorso per cassazione delle Entrate o dell'agente della riscossione contro la società, il difensore del liquidatore o l'ultimo legale rappresentante. Il ricorso può essere proposto solo contro i soci succeduti ex art. 2495 c.c., che conservano legittimazione processuale attiva e passiva e responsabilità secondo la natura della partecipazione.

CASSAZIONE

Il professionista può scaricare costi della società di servizi

N. 19073/2026

Il professionista può dedurre i costi della società di servizi che gestisce lo studio, anche se riconducibile alla moglie dell'avvocato, quando cura logistica, segreteria, adempimenti e utenze. Per la ripresa a tassazione, il Fisco non può limitarsi a sostenere che l'avvocato avrebbe speso meno con dipendenti o collaboratori, ma deve provare i minori costi, la non inerenza o la mancata erogazione dei servizi. L'antieconomicità rileva come indizio solo se macroscopica. Così la Cassazione civile, sezione tributaria, con ordinanza n. 19073 dell'11.06.2026.

Deducibilità degli interessi passivi

CASSAZIONE
N. 19140/2026

Nella deduzione degli interessi passivi, l'antieconomicità non equivale a non inerenza, ma può indicare l'estraneità del costo all'attività d'impresa, con prova a carico dell'Amministrazione. Rileva però solo se basata su un accertamento quantitativo e comparativo di congruità, non su valutazioni qualitative che sindacino le scelte imprenditoriali. Così la Cassazione, sentenza n. 19140/2026.

Invio cartella di pagamento a soggetto irreperibile

CASSAZIONE
N. 13776/2026

La Cassazione, sentenza n. 13776/2026, ha stabilito che la notifica delle cartelle a soggetto irreperibile ex art. 140 c.p.c. richiede non solo l'invio della raccomandata informativa, ma anche la prova della sua ricezione.

Dividendi esteri e credito d'imposta

C.G.T.
LOMBARDIA
N. 1013/2026

La Cgt Lombardia, sentenza n. 1013/2026, ha stabilito che, sui dividendi esteri percepiti da persone fisiche residenti, il diritto convenzionale prevale sulla normativa interna sull'imposta sostitutiva del 26%; va quindi riconosciuto il credito per le imposte pagate all'estero previsto dalla convenzione contro le doppie imposizioni.

Detrazione Iva per
attività preparatorie
all'impresa

C.G.T.
LOMBARDIA
N. 484/2026

La Cgt Milano, sentenza n. 484/2026, ha riconosciuto il diritto alla detrazione o al rimborso dell'Iva sulle spese preparatorie d'impresa anche senza operazioni attive, se gli acquisti sono inerenti all'attività programmata e non emergono finalità fraudolente o abusive.

Preclusione per
coesistenza anche
dei marchi seriali

CASSAZIONE
N. 12783/2026

La Cassazione, sentenza 5.05.2026 n. 12783, ha esteso la preclusione per coesistenza anche alle "famiglie di marchi" o "marchi seriali", ampliando il principio elaborato dalla Corte di Giustizia UE nel caso "Budweiser" del 22.09.2011. Il principio si fonda sul fatto che marchi inizialmente confondibili possono, col tempo, acquisire autonoma capacità distintiva, eliminando il rischio di confusione per il pubblico.

In breve

Iper-ammortamento: al via le comunicazioni preventive

Dalle ore 12 di oggi, 12 giugno, è attiva sul portale GSE la piattaforma informatica per l'invio delle comunicazioni preventive necessarie ad accedere al nuovo iper-ammortamento ex art. 1 commi 427-436 della L. 199/2025, relativo agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. L'agevolazione è ora pienamente operativa a seguito della pubblicazione, ieri sul sito del MIMIT, del DM 7 maggio 2026, che ne disciplina le modalità attuative, e del DM 10 giugno 2026, che ha fissato l'apertura della piattaforma e approvato i modelli di comunicazione.

L'art. 3 del DM 7 maggio 2026 conferma la procedura di accesso all'agevolazione già delineata nella bozza circolata, articolandola in tre fasi: comunicazione preventiva, conferma dell'investimento e comunicazione di completamento. Il mancato invio di tali comunicazioni, nei termini e secondo le modalità previste, impedisce il perfezionamento della procedura e quindi la fruizione del beneficio. Sono inoltre previste due ulteriori comunicazioni periodiche ai fini del monitoraggio.

In base al DM 10 giugno 2026, dalle ore 12 del 12 giugno è possibile inviare solo le comunicazioni preventive, primo passaggio della procedura, tramite il sistema telematico dedicato alla misura, disponibile nell'“Area Clienti” del sito GSE (www.gse.it) e accessibile con SPID/CIE. L'invio deve avvenire utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione pubblicati sul portale. È inoltre disponibile una guida specifica all'uso del portale, denominata “Nuovo piano transizione 5.0”. La presentazione delle comunicazioni di conferma del 20% e di completamento sarà invece attivata con un successivo decreto direttoriale.

Nel dettaglio, l'art. 3 del DM 7 maggio 2026 prevede che l'impresa invii una o più comunicazioni preventive per ciascuna struttura produttiva interessata dagli investimenti, indicando in particolare:

- i dati identificativi dell'impresa e della struttura produttiva, come definita dal DM;

- tipologia e ammontare degli investimenti in beni materiali e immateriali ex Allegati IV e V alla L. 199/2025, con la data prevista di interconnessione;
- tipologia e ammontare degli investimenti in beni destinati all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, con la data prevista di entrata in funzione;
- i dati relativi alla maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Per ciascuna comunicazione preventiva, l'impresa deve trasmettere la comunicazione di conferma dell'investimento entro 60 giorni dalla notifica dell'esito positivo da parte del GSE. In tale comunicazione vanno indicati la data e l'importo del pagamento dell'ultima quota di acconto necessaria a raggiungere il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, insieme ai dati identificativi delle fatture relative ai costi agevolabili. Per i beni in leasing, il requisito del pagamento del 20% si considera soddisfatto con la stipula del contratto di leasing e con l'impegno assunto dal fornitore della società concedente tramite la sottoscrizione dell'ordine di acquisto. La comunicazione di conferma non può riguardare beni diversi né importi superiori rispetto a quelli indicati nella comunicazione preventiva.

Una volta completati gli investimenti e interconnessi i beni materiali e immateriali 4.0, e comunque entro il 15 novembre 2028, l'impresa deve inviare una o più comunicazioni di completamento relative a uno o più beni già inclusi nella medesima comunicazione di conferma. Le comunicazioni devono essere accompagnate dalle attestazioni sul possesso della documentazione richiesta: la perizia tecnica asseverata, senza eccezioni, anche per i beni di costo inferiore a 300.000 euro, e la certificazione contabile.

La comunicazione di completamento non può riguardare beni diversi né importi superiori rispetto a quelli indicati nella comunicazione di conferma e deve riportare, per ciascun bene, la relativa data di completamento. Ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. l) del DM, per "completamento degli investimenti" si intende: per i beni materiali e immateriali 4.0 degli Allegati IV e V, la data di effettuazione dell'investimento secondo le regole generali della competenza fiscale di cui all'art. 109 commi 1 e 2 del TUIR, ad esempio la consegna, indipendentemente dai principi contabili adottati; per i beni destinati all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, la data di fine lavori.

Per le comunicazioni per il monitoraggio, da inviare fino al termine della fruizione dell'iper-ammortamento, l'impresa deve trasmettere entro il 20 gennaio di ogni anno le informazioni

sugli investimenti effettuati e sulla previsione di utilizzo del beneficio. Entro il successivo 30 giugno deve inoltre inviare una comunicazione integrativa con il piano di ammortamento e le quote dell'incentivo imputate a ciascun esercizio.

Acconto IMU: riferimento alle aliquote 2025 e conguaglio a dicembre

Il 16 giugno scade il termine per il versamento della prima rata IMU 2026. Si considera abitazione principale solo il fabbricato in cui il contribuente risiede anagraficamente e dimora abitualmente. Per contrastare comportamenti elusivi, i Comuni possono verificare i consumi di energia elettrica, acqua e gas.

Per i proprietari di immobili, giugno è il mese dei calcoli: martedì 16 scade il termine per versare l'acconto IMU dovuto per l'anno d'imposta 2026.

Nel periodo d'imposta 2025 ha debuttato il prospetto delle aliquote previsto dall'art. 1 c. 756 L. 160/2019, introdotto per circoscrivere le scelte dei sindaci alle specifiche fattispecie impositive individuate, per il 2026, dall'allegato A) al decreto del MEF del 6 novembre 2025. Di conseguenza, le deliberazioni dei comuni in materia di aliquote devono sempre includere tale prospetto, anche quando non si intenda modificare le aliquote applicate nell'anno d'imposta precedente.

Ai sensi dell'art. 1 c. 762 L. 160/2019, il versamento della prima rata corrisponde all'imposta dovuta per il primo semestre, calcolata applicando aliquota e detrazione previste per i dodici mesi dell'anno precedente. Pertanto, per determinare la rata di giugno non rileva il prospetto delle aliquote deliberate dai consigli comunali per il 2026, ma quello allegato agli atti deliberativi del 2025.

Che cosa accade se il Comune nel 2025 non ha rispettato tale obbligo? Ai sensi dell'art. 1 c. 767 L. 160/2019, per i comuni che non adempiono all'obbligo di redigere il prospetto delle aliquote come parte integrante della delibera, o di pubblicarlo nei prescritti termini sul portale del Federalismo fiscale, si applicano le aliquote standard, non modificate e in genere più favorevoli ai contribuenti, previste per ciascuna fattispecie dall'art. 1 c. 748-755 L. 160/2019. Fino al 2024, invece, in caso di mancata pubblicazione degli atti deliberativi, continuavano ad applicarsi le aliquote dell'anno precedente o quelle dell'ultimo periodo d'imposta regolarmente pubblicato.

Ne consegue che, se nel 2025 il prospetto delle aliquote è stato correttamente adottato, l'importo da versare a giugno va calcolato applicando al primo semestre 2026 le aliquote vigenti nell'anno precedente.

Se invece il Comune non ha adempiuto nel 2025, il versamento da effettuare entro il 16 giugno va calcolato applicando le aliquote standard previste dalla legge.

Per verificare il corretto adempimento dei Comuni nel 2025 occorre consultare il portale ministeriale del Dipartimento delle Finanze del MEF. Le decisioni comunali su aliquote e regolamenti producono effetti per l'anno d'imposizione solo se gli atti deliberativi sono inseriti nell'apposita sezione del sito entro il 14 ottobre e pubblicati entro il 28 ottobre dello stesso anno, data dalla quale devono essere liberamente consultabili (art. 1 c. 767 L. 160/2019). Può quindi accadere che, a giugno, le delibere decisionali relative all'anno in corso non siano ancora conoscibili: per questo l'acconto IMU si calcola sulle aliquote vigenti nell'anno precedente. A dicembre, quando le decisioni comunali saranno disponibili, si procederà al conguaglio in sede di saldo.

Per gli enti non commerciali, l'art. 1 c. 763 L. 160/2019 prevede una disciplina diversa: l'imposta si versa in tre rate. Le prime due, ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, scadono il 16 giugno e il 16 dicembre dell'anno di riferimento; l'ultima, a conguaglio, va versata entro il 16 giugno dell'anno successivo sulla base delle aliquote indicate nel relativo prospetto. Pertanto, martedì 16 giugno questi soggetti, oltre al primo acconto 2026, devono versare anche l'eventuale conguaglio 2025.

Ai sensi dell'art. 1 c. 741 lett. b) L. 160/2019, l'abitazione principale è l'immobile in cui il soggetto passivo d'imposta ha insieme residenza anagrafica e dimora abituale, senza considerare la situazione del suo nucleo familiare. La sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale ha infatti ridefinito il concetto di abitazione principale ai fini IMU, dichiarando illegittime le norme che attribuivano rilievo anche alla residenza e alla dimora abituale dell'intero nucleo familiare.

In base alla sentenza della Consulta, se i coniugi o altri familiari hanno residenza anagrafica e dimora abituale in immobili diversi, situati nello stesso Comune o in Comuni differenti, ciascun immobile può essere considerato abitazione principale per il relativo soggetto passivo. Il requisito della dimora abituale serve a contrastare condotte elusive, come l'indicazione di una residenza anagrafica fittizia per beneficiare dell'esenzione o dell'aliquota ridotta prevista per le abitazioni "di lusso" (categorie catastali A/1, A/8, A/9). In questi casi, l'accertamento è agevolato dagli strumenti di controllo riconosciuti ai Comuni: secondo la Consulta, infatti, essi possono verificare la veridicità delle dichiarazioni anche tramite i dati

sui consumi di energia elettrica, acqua e gas degli immobili situati nel proprio territorio, ai sensi dell'art. 2 c. 10 lett. c) punto 2 D.Lgs. 23/2011.

Lo stesso trattamento previsto per l'abitazione principale si applica anche alle pertinenze, ossia agli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nel limite di una unità per ciascuna categoria, anche se censite in catasto insieme al fabbricato abitativo.

L'Approfondimento

Le regole per il calcolo dell'IMU dell'abitazione principale e fattispecie assimilate: prima parte

Premessa

In vista della prossima scadenza dell'acconto IMU 2026 ci proponiamo di riepilogare le principali regole per la corretta gestione dei fabbricati adibiti ad abitazione principale.

Trattamento dell'abitazione principale

In linea di principio i fabbricati destinati ad abitazione principale e le relative pertinenze sono esentati dal versamento dell'IMU.

Tuttavia, da questa regola generale rimangono esclusi gli immobili di lusso, ovvero quei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per i quali la vigente normativa prevede il pagamento dell'IMU con applicazione di una aliquota ridotta e una specifica detrazione.

In buona sostanza per gli immobili di lusso sono previste le due seguenti agevolazioni:

1. applicazione di una specifica aliquota agevolata, inferiore rispetto all'aliquota ordinaria prevista per gli altri fabbricati.

Come stabilito, infatti, dall'art. 1, comma 748 della Legge n. 160/2019 ***“L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento”***.

Pertanto, il prelievo massimo consentito su questa tipologia di immobili è calcolato con un'aliquota dello 0,6%;

2. previsione di una specifica detrazione, da scomputare dall'imposta lorda calcolata. Così prevede il successivo comma 749 della Legge n. 160/20217 in base al quale ***“Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché***

per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica".

Osserviamo, altresì, che la predetta detrazione spetta in relazione al numero di soggetti che destinano l'immobile ad abitazione principale e non dipende dalle quote di titolarità di ciascun possessore.

In pratica, se il marito proprietario al 75% dell'immobile e la moglie proprietaria del restante 25% adibiscono entrambi il fabbricato ad abitazione principale, spetterà ad entrambi una detrazione pari a € 100.

Rammendiamo, infine, che:

- la detrazione può portare a ridurre l'imposta fino ad azzerarla, ma non può portare a credito il contribuente.

Tuttavia, in caso di incapienza dell'imposta, ovvero di detrazione superiore all'imposta dovuta sull'abitazione, la parte eccedente può essere utilizzata per ridurre l'imposta eventualmente dovuta con riferimento alle pertinenze;

- la detrazione al pari di come è riconosciuto il periodo di possesso dell'immobile deve essere conteggiata per mesi interi.

Nello specifico occorre che le condizioni risultino soddisfatte per almeno 15 giorni nell'arco di un mese.

Così, se ad esempio il contribuente trasferisce residenza e dimora nell'immobile il 3 ottobre, questi potrà beneficiare della detrazione per 3/12 del suo importo.

La definizione

Occupiamoci ora della definizione di fabbricato adibito ad abitazione principale.

Ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b) della Legge n. 160/2019 ***“per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”***.

Dalla lettura della disposizione emergono due requisiti che devono essere soddisfatti affinché ai fini IMU l'immobile possa essere qualificato come abitazione principale del contribuente e per questi motivi possa beneficiare delle corrispondenti agevolazioni.

In particolare, occorre:

- il congiunto accatastamento degli immobili;
- la coincidenza tra dimora e residenza, considerando a tal fine anche il nucleo familiare.

Sono questi, quindi, i due requisiti che dal 2011 caratterizzano la definizione di abitazione principale e che la distinguono dalla previgente definizione ai fini ICI.

Per capire, però, come la definizione di abitazione principale risulti effettivamente diversa rispetto al passato occorre mettere a confronto le due definizioni.

Il classamento unitario

Per prima cosa è necessario soffermarsi sulla questione delle risultanze catastali dell'immobile.

È noto, infatti, che ai fini IMU l'agevolazione spetta solo se dalle risultanze catastali risulta che quel determinato immobile è stato adibito ad abitazione principale da parte del contribuente.

Si ricorderà, invece, che in vigore della vecchia ICI la Suprema Corte aveva introdotto una particolare interpretazione del concetto catastale di abitazione principale, che a discapito delle risultanze catastali, riteneva che ciò che effettivamente rilevava era l'utilizzo che il contribuente faceva dell'immobile.

Ebbene, la definizione di abitazione principale ai fini IMU abbandona definitivamente tale interpretazione, dato che ad oggi ***“per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare”***.

Per questi motivi, il contribuente che deciderà di utilizzare come unica abitazione due immobili che risultano catastalmente separati:

- non potrà considerarli entrambi abitazione principale; e



- potrà beneficiare delle agevolazioni solo su uno, mentre sull'altro dovrà versare l'imposta.

In definitiva, fino a che non avrà provveduto a effettuare un accatastamento unitario, il contribuente che deciderà di utilizzare come unica abitazione due immobili che risultano catastalmente separati, potrà:

- considerarne solo uno dei due come abitazione principale;
- richiedere per uno solo dei due le agevolazioni previste, ovvero l'esenzione per gli immobili "**non di lusso**", ovvero l'applicazione dell'aliquota agevolata e la specifica detrazione in ipotesi di immobili "**di lusso**",

Al contrario, l'altro immobile dovrà scontare l'imposta sulla base dell'aliquota ordinaria stabilita dal Comune.

La posizione dell'Agenzia delle Entrate

Nella linea sopra descritta si pone l'Ufficio che nella circolare n. 3/DF/2021 ha precisato che ***"Dalla lettura della norma emerge, innanzitutto, che l'abitazione principale deve essere costituita da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in Catasto a prescindere dalla circostanza che sia utilizzata come abitazione principale più di una unità immobiliare distintamente iscritta in Catasto. In tal caso, le singole unità immobiliari vanno assoggettate separatamente a imposizione, ciascuna per la propria rendita. Pertanto, il contribuente può scegliere quale delle unità immobiliari destinare ad abitazione principale, con applicazione dell'esenzione e delle riduzioni IMU per questa previste; le altre, invece, vanno considerate come abitazioni diverse da quella principale con l'applicazione dell'aliquota deliberata dal Comune per tali tipologie di fabbricati. Il contribuente non può, quindi, applicare le agevolazioni per più di una unità immobiliare, a meno che non abbia preventivamente proceduto al loro accatastamento unitario"***.

Sempre in tema va menzionata anche la posizione espressa dall'Amministrazione Finanziaria con la circolare n. 27/E/2016 riguardante il caso di più unità immobiliari con distinte titolarità e che, pertanto, non possono essere fuse.

In particolare, con il documento di prassi in questione è stato chiarito che ***“non è, di norma, ammissibile la fusione di unità immobiliari, anche se contigue, quando per ciascuna di esse sia riscontrata l'autonomia funzionale e reddituale, e ciò indipendentemente dalla titolarità di tali unità. Tuttavia, se a seguito di interventi edilizi vengono meno i menzionati requisiti di autonomia, pur essendo preclusa la possibilità di fondere in un'unica unità immobiliare i due originari cespiti in presenza di distinta titolarità, per dare evidenza negli archivi catastali dell'unione di fatto ai fini fiscali delle eventuali diverse porzioni autonomamente censite, è necessario presentare, con le modalità di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19.4.1994, n. 701, due distinte dichiarazioni di variazione, relative a ciascuna delle menzionate porzioni”***

In pratica, nonostante la normativa IMU sia rigida nel richiedere che l'immobile sia catastalmente unito, la descritta procedura rende equivalente la situazione a una fusione, almeno sotto il profilo fiscale.

Di conseguenza, i contribuenti che si trovano con due porzioni di immobile con diverse titolarità, per poter usufruire dell'esenzione IMU su entrambe le porzioni di fabbricato devono attivarsi seguendo le indicazioni descritte.

La residenza e la dimora

Relativamente al secondo requisito per fruire dell'agevolazione, ovvero della coincidenza della residenza con la dimora, vi sono delle differenze nette rispetto alla precedente normativa ICI.

Ai fini ICI, infatti, il trattamento agevolato per l'abitazione principale era riconosciuto solo a favore dell'immobile in cui il contribuente aveva stabilito la propria dimora abituale.

Di fatto la residenza anagrafica veniva trattata come un semplice parametro presuntivo della dimora abituale.

Diversamente, ai fini IMU è richiesto il duplice requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica nell'immobile per il quale si richiedono le agevolazioni.

Detto ciò, osserviamo che con l'ICI il contribuente, a prescindere dalla regolarità anagrafica della situazione, poteva avere residenza e dimora abituale in due luoghi diversi e,

dimostrando in quale immobile avesse stabilito la sua dimora, poteva fruire delle agevolazioni su di esso.

A titolo esemplificativo si pensi ad un contribuente con casa a Venezia che acquistando un'abitazione a Cortina d'Ampezzo, diventava proprietario di due abitazioni.

In una situazione di tal genere il contribuente se decideva di trasferire la residenza a Cortina d'Ampezzo, ma dimostrava di continuare a dimorare a Milano poteva considerare esente dall'ICI l'abitazione di Milano.

Non servono particolari doti per capire che ciò poteva favorire manovre elusive, oltre che creare confusione in sede di verifica del tributo.

Ecco che oggi una simile evenienza è scongiurata, dato che ai fini IMU è espressamente stabilito che può essere considerato abitazione principale solo l'immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Di conseguenza, nel caso descritto riguardante il contribuente che aveva stabilito la residenza nell'immobile successivamente acquistato e situato nel comune di Cortina D'Ampezzo, ci si troverebbe nella particolare situazione in cui:

- nessuno dei due potrebbe beneficiare delle agevolazioni previste per l'abitazione principale; e
- il contribuente dovrebbe versare su entrambi la tassazione ordinaria.

Segnaliamo, infine, che in merito alla diversità del presupposto anagrafico IMU rispetto all'ICI sussiste anche una chiara indicazione della giurisprudenza di legittimità.

Con l'ordinanza n. 4166/2020, ribadita nella più recente sentenza n. 826/2023 i massimi giudici hanno, infatti, chiarito che ***“In tema di IMU, l'esenzione prevista per la casa principale dall'art. 13 comma 2 del DL n. 201 del 2011 richiede non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente”***.

L'Approfondimento

Dal 15 giugno 2026 cambiano le regole sui pagamenti della PA ai professionisti

INTRODUZIONE

A partire dal 15 giugno 2026 entrano in vigore nuove e più stringenti regole che disciplinano il modo in cui la pubblica amministrazione eroga i compensi ai professionisti. La riforma, introdotta dalla legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) e parzialmente corretta dal decreto fiscale (D.L. n. 38/2026, convertito in legge n. 88/2026), modifica in profondità il meccanismo previsto dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, con conseguenze pratiche di rilievo sia per gli enti pubblici che per i professionisti con rapporti in corso.

IL QUADRO NORMATIVO PREVIGENTE: IL MECCANISMO DELL'ART. 48-BIS

Il meccanismo di controllo preventivo della regolarità fiscale dei beneficiari di pagamenti pubblici è disciplinato dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973. Introdotto nel 2006 e progressivamente ampliato, esso imponeva alle **pubbliche amministrazioni** e alle **società a prevalente partecipazione pubblica** di verificare, prima di eseguire qualsiasi pagamento di importo **superiore a 5.000 euro**, se il beneficiario fosse inadempiente rispetto a cartelle di pagamento notificate per un ammontare complessivo pari almeno a tale cifra.

In caso positivo, la PA **non procedeva al pagamento** e segnalava la circostanza all'agente della riscossione competente, che avviava poi le attività di recupero coattivo.

Con la **legge di Bilancio 2025** (art. 1, comma 84, legge n. 207/2024), il legislatore aveva già abbassato la soglia a **2.500 euro** per i pagamenti di stipendi, salari e indennità di lavoro dipendente — con obbligo di verifica su debiti cartellizzati pari ad almeno 5.000 euro — con effetto dal 1° gennaio 2026.

I **compensi professionali**, tuttavia, erano rimasti fuori da questa stretta. Un professionista che incassava dalla PA un compenso inferiore a 5.000 euro beneficiava di fatto di una zona franca: nessuna verifica, nessun rischio di blocco o scomputo.

LA RIFORMA DELLA LEGGE DI BILANCIO 2026: TRE DISCONTINUITÀ STRUTTURALI

La legge n. 199/2025 (legge di Bilancio 2026), all'art. 1, comma 725, inserisce nell'art. 48-bis un nuovo comma 1-ter, che introduce — a decorrere dal **15 giugno 2026** — un regime speciale per i compensi dovuti agli esercenti arti e professioni. Il nuovo regime si distingue da quello generale per **tre elementi di assoluta discontinuità**.

1. Nessuna soglia minima di pagamento

La prima e più dirompente novità è l'eliminazione di qualsiasi soglia minima. L'obbligo di verifica si applica ora a **qualunque importo**, anche inferiore a 5.000 euro. Cade così la "zona franca" di cui godevano i professionisti per i compensi di modesto importo.

2. Verifica sul debito cartellizzato (con la correzione del decreto fiscale)

La formulazione originaria della legge di Bilancio 2026 sembrava estendere la verifica a **qualunque entità del debito**, anche di poche centinaia di euro. Questa impostazione è stata tuttavia corretta dalla legge di conversione del decreto fiscale (D.L. n. 38/2026, convertito in legge n. 88/2026): le parole "di qualunque ammontare" sono state sostituite con "per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro".

Pertanto, il meccanismo di scomputo scatta soltanto se le **cartelle non onorate** raggiungono **complessivamente almeno 5.000 euro**, in linea con la soglia prevista dal regime generale.

3. Scomputo diretto, non blocco del pagamento

Questa è forse la novità più rilevante sul piano operativo. Nel vecchio sistema, la PA bloccava semplicemente il pagamento e segnalava l'inadempienza all'agente della riscossione. Con il nuovo regime, invece, la PA è obbligata a procedere a una **liquidazione ripartita**:

- una quota pari al debito cartellizzato viene versata direttamente all'**agente della riscossione**;

- l'eventuale eccedenza viene corrisposta al **professionista**.

Il pagamento, dunque, non viene bloccato ma **suddiviso**: parte va al Fisco, parte al professionista. Si tratta di un cambio di filosofia radicale: da strumento di pressione a strumento di riscossione diretta.

COME FUNZIONA LO SCOMPUTO: DUE SCENARI A CONFRONTO

Per comprendere concretamente il meccanismo, è utile esaminare due scenari numerici.

Parametro	Scenario A	Scenario B
Importo compenso (onorario + IVA)	3.000 €	7.000 €
Debito cartellizzato accertato	1.200 €	5.100 €
Versamento all'agente della riscossione	0 €	5.100 €
Versamento al professionista	3.000 € (soglia 5.000 non raggiunta)	1.900 € (soglia 5.000 raggiunta)

Nel **Scenario A**, pur essendo presente un debito cartellizzato di 1.200 euro, la soglia minima di 5.000 euro non è raggiunta, dunque l'intero compenso viene corrisposto al professionista.

Nel **Scenario B**, il debito cartellizzato di 5.100 euro supera la soglia: la PA versa direttamente 5.100 euro all'agente della riscossione e corrisponde al professionista solo il residuo di 1.900 euro.

IL PERIMETRO APPLICATIVO: CHI È INTERESSATO

La norma circoscrive il proprio campo di applicazione alle somme di cui all'art. 54 del TUIR, ossia ai compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Rientrano pertanto nell'ambito applicativo i compensi percepiti da:

- avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro;
- ingegneri, architetti, medici, notai;
- in generale, da qualunque esercente attività professionale in senso tecnico.

La norma include esplicitamente anche i compensi dovuti per attività svolta in favore di **persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato**, estendendo così il campo applicativo alle liquidazioni dei compensi di difesa d'ufficio.

RIMBORSI SPESE

Quanto ai rimborsi spese, il riferimento all'art. 54 TUIR include i rimborsi — sia analitici che forfettari — che concorrono alla formazione del reddito professionale o che transitano dalla fattura del professionista. Non sembrano invece inclusi i rimborsi per somme anticipate in nome e per conto del cliente che non configurano un componente reddituale (ex art. 15, D.P.R. n. 633/1972), benché la questione richieda un approfondimento applicativo.

RETROATTIVITÀ APPLICATIVA

Sul piano temporale, le nuove regole operano su tutti i pagamenti **disposti a partire dal 15 giugno 2026**, indipendentemente dalla data di esecuzione della prestazione. Ciò significa che anche gli **onorari relativi a incarichi conclusi in data anteriore**, ma liquidati successivamente a tale soglia, sono soggetti al meccanismo di scomputo diretto.

Tale profilo di retroattività applicativa merita particolare attenzione per i professionisti con mandati ancora pendenti presso enti pubblici.

LE IMPLICAZIONI OPERATIVE

Vediamo, per concludere, cosa succede dal punto di vista operativo quanto descritto per i due soggetti coinvolti: il debitore ed il creditore.

Per la Pubblica Amministrazione



www.cesystemweb.it



fb.com/cesystemweb



[/c.e._system_web](https://c.e._system_web)

Il nuovo regime comporta per gli uffici liquidatori l'obbligo di aggiornare le procedure di pagamento. In presenza di un debito riscontrato, l'ufficio dovrà emettere **due ordinativi distinti**: uno verso l'agente della riscossione per la quota del debito cartellizzato, e uno verso il professionista per l'eccedenza. Il sistema del semplice blocco del pagamento non è più sufficiente: le procedure contabili interne di molti enti dovranno essere aggiornate per gestire correttamente la nuova liquidazione ripartita.

Per i professionisti

Per i professionisti che vantano crediti nei confronti di enti pubblici, il **15 giugno 2026 diventa una data spartiacque**. Chi ha posizioni debitorie aperte con l'agente della riscossione rischia di vedersi decurtare i compensi su ogni singolo mandato di pagamento, senza alcuna possibilità di opporsi all'automatismo dello scomputo.

Le azioni da valutare con urgenza sono le seguenti:

1. **Verificare la propria posizione** presso l'agente della riscossione, per accertare l'esistenza e l'entità di eventuali debiti cartellizzati.
2. **Valutare l'eventuale rateizzazione** dei debiti presenti. Chi ottiene una dilazione ai sensi dell'art. 19, D.P.R. n. 602/1973 è escluso dall'applicazione del meccanismo di scomputo.
3. **Stimare l'impatto** sui mandati di pagamento in scadenza dopo il 15 giugno, per programmare adeguatamente la propria liquidità.
4. **Comunicare tempestivamente l'eventuale ottenimento della rateizzazione** al committente pubblico, al fine di evitare lo scomputo automatico.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il 15 giugno 2026 segna un **cambio di paradigma** nel rapporto tra PA e professionisti sul piano dei pagamenti, anche se l'impatto è stato fortemente attenuato dall'intervento correttivo della legge di conversione del D.L. n. 38/2026.

Il passaggio da un sistema con soglia a un sistema a **verifica universale**, abbinato a uno **scomputo diretto e immediato** anziché al semplice blocco, introduce un meccanismo più incisivo di recupero dei crediti erariali — ma anche significativamente più complesso da gestire sia per le PA che per i professionisti interessati.

Per i professionisti, la raccomandazione è di regolarizzare la propria posizione con l'agente della riscossione **prima del 15 giugno**, o quantomeno di attivare una rateizzazione che ne esclude l'applicazione.

Per la PA, è invece il momento di aggiornare procedure e sistemi contabili per gestire correttamente la nuova liquidazione ripartita, evitando di trovarsi impreparata di fronte a un obbligo operativo di immediata applicazione.

L'Approfondimento

Gli interpelli dell'Agenzia delle Entrate dei mesi di APRILE e MAGGIO 2026

PREMESSA

Si propone di seguito una selezione delle massime degli interpelli elaborati nei mesi di APRILE E MAGGIO 2026, dall'Agenzia delle Entrate.

INTERPELLO N. 96 DEL 01/04/2026 – IMPONIBILITA' IRES E IRAP DEL RISARCIMENTO DA AZIONE DI RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DI AMMINISTRATORI E SINDACI

La società istante illustra di trovarsi nella fase esecutiva di un concordato preventivo in continuità aziendale indiretta. Tale concordato ha previsto la promozione di un'azione di responsabilità nei confronti dei pregressi componenti degli organi conclusasi con la stipula di un accordo transattivo che, a fronte della rinuncia al giudizio, ha permesso alla società istante di incassare una somma pattuita. La proposta di concordato preventivo ha previsto inoltre che il provento derivante dall'azione di responsabilità promossa contro gli ex componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, soddisfi i creditori secondo l'ordine delle cause legittime di prelazione. Date le premesse, la società istante chiede di sapere se detta entrata finanziaria, destinata unicamente ai creditori, costituisca un provento imponibile ai fini IRES e IRAP in capo al soggetto istante. L'Agenzia delle Entrate prende atto come per gli effetti del sopra citato accordo transattivo, emerga che ciascuna parte, a fronte della transazione, abbia rinunciato all'azione del giudizio nonché ad ogni reciproca pretesa. L'accordo transattivo per il quale viene prevista la natura novativa e l'assoggettamento ad IVA dell'importo riconosciuto a favore della società istante, presenta una natura solo in senso lato risarcitoria, configurandosi la causa contrattuale nella definizione di una lite giudiziaria, attraverso reciproche concessioni. Per tali motivi l'Agenzia delle Entrate è dell'avviso che tale proposta concordataria, assuma autonoma rilevanza fiscale in capo alla società istante non essendovi un'espressa disposizione legislativa di non imponibilità. Infatti, il componente positivo di reddito derivante dalle rinunce ad ogni pretesa nei confronti delle controparti è da qualificarsi fiscalmente come sopravvenienza attiva ai

sensi dell'art. 88 del TUIR. Per quanto concerne il trattamento del componente positivo ai fini IRAP, l'Agenzia delle Entrate è dell'avviso che l'importo ricevuto dalla società istante in base all'accordo transattivo, assuma piena rilevanza anche ai fini IRAP in quanto iscrivibile tra le sopravvenienze attive nella voce A.5 del conto economico.

INTERPELLO N. 100 DEL 02/04/2026 – CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE E CAMBIO DI ASSOCIATO NELL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Il soggetto istante illustra di essere uno studio costituito nella forma di associazione professionale e di essere composto da due associati esercenti attività di lavoro autonomo: sia l'associazione professionale, sia l'attività professionale svolta dagli associati sono soggette agli indici sintetici di affidabilità fiscale. L'associazione professionale istante illustra di aver aderito nei termini di legge al CPB per il biennio 2025-2026 così come l'associato di maggioranza: l'associato di minoranza invece non vi ha aderito in quanto ha manifestato formalmente la sua intenzione di recedere dall'associazione professionale con effetto al 1° gennaio 2025. In sostituzione del socio di minoranza recedente, sempre con effetto dal 1° gennaio 2025 è subentrato un altro professionista che aveva già aderito al CPB per il biennio 2024-2025. L'associazione professionale si ritrova pertanto ad avere due soci: quello di maggioranza che ha esercitato l'opzione per il CPB per il biennio 2025-2026 così come l'associazione professionale e il socio di minoranza che ha esercitato l'opzione per il biennio 2024-2025. Date le premesse, l'associazione professionale istante chiede di sapere, sulla base delle cause di esclusione dal CPB di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 13 del 2024, se sia ancora valida per lei l'opzione esercitata. L'Agenzia delle Entrate ricorda in premessa come tra le cause di esclusione al CPB disciplinate dall'art. 11, co. 1, D.lgs. n. 13 del 2024, vi rientri quella prevista dalla lettera b-quater), secondo la quale, il contribuente è escluso dal CPB nel caso in cui nel primo anno di adesione al CPB la società o l'ente risulti interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l'associazione di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 917 del 1986 sia interessata da modifiche della compagine sociale che aumentino il numero dei soci o degli associati. A parere dell'Agenzia delle Entrate, il caso di specie non configura la causa di esclusione di cui alla lettera b-quater) in quanto, la compagine associativa dell'associazione professionale non subisce alcuna modifica nel senso richiesto dalla disposizione in esame nei periodi d'imposta oggetto del CPB: infatti

l'uscita ed il subentro dei soci producono effetti ambedue dalla data del 1° gennaio 2025 con la conseguenza che il numero dei soci non aumenta ma rimane il medesimo.

INTERPELLO N. 103 DEL 02/04/2026 – CPB E ACQUISTO D'AZIENDA DA IMPRESA

INDIVIDUALE

Il soggetto istante illustra di svolgere l'attività di intermediario di commercio di mobili e di aver aderito al CPB per il biennio 2025-2026. Nel corso del 2026 il soggetto istante intende acquistare l'azienda della società Alfa che svolge l'attività di elaborazione elettronica dati e che ha prodotto nel 2024 ricavi attribuibili in parte al soggetto istante. Il soggetto istante è dell'avviso che l'acquisizione non comporterà un aumento di fatturato, poiché l'intento dell'operazione è quello di internalizzare il servizio di gestione degli ordini cliente, ora svolto in outsourcing mediante contratto di appalto di servizi. L'intermediario istante continuerà a svolgere esclusivamente l'attività di intermediario di commercio precisando che i programmi grafici e il programma gestionale utilizzati dalla società sono già di proprietà di sua, mentre verranno trasferiti i due dipendenti che con la loro esperienza e professionalità acquisita nel tempo rappresentano il valore aggiunto dell'azienda ceduta. Date le premesse, il soggetto istante chiede se la descritta operazione produca la cessazione del concordato ai sensi dell'art. 21, co. 1, lett. b-ter), D.lgs. n. 13 del 2024. L'Agenzia delle Entrate ricorda in premessa come il richiamato art. 21 preveda che il concordato cessi di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifichi la condizione b-ter) e cioè che la società o l'ente risulti interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l'associazione di cui all'art. 5 del TUIR aumenti il numero dei soci o degli associati. L'Agenzia delle Entrate è dell'avviso che la citata lett. b-ter) faccia riferimento a operazioni straordinarie realizzate da società o enti e che non si riferisca esplicitamente all'imprenditore individuale che abbia aderito al CPB. Attenendosi al contenuto letterale della condizione b-ter), l'Agenzia delle Entrate ritiene esclusa l'impresa individuale dall'ambito soggettivo di applicazione della norma in esame.

INTERPELLO N. 106 DEL 25/05/2026 – CONVENZIONE TRA ITALIA E LUSSEMBURGO INTESA AD EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO

Il soggetto istante illustra di essere fiscalmente residente in Lussemburgo e di percepire dall'INPS una pensione pubblica derivante da lavoro svolto presso una pubblica amministrazione italiana. Il contribuente istante illustra che tale pensione è assoggettata all'imposta sul reddito delle persone fisiche nello Stato italiano ai sensi dell'art. 18, par. 2 della Convenzione tra Italia e Lussemburgo intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l'evasione fiscali, fatta a Lussemburgo il 3 giugno 1981 e ratificata in Italia con L. n. 747 del 1982. Oltre all'IRPEF, l'INPS applica sulla medesima pensione anche le relative addizionali regionale e comunale, secondo quanto illustrato dalla Risoluzione n. 261/E del 2007. Date le premesse, il contribuente istante chiede chiarimenti sulla effettiva applicabilità o meno di tali addizionali sulla propria pensione. L'Agenzia delle Entrate premette al contribuente istante come la pensione corrisposta a fronte di un'attività di lavoro dipendente prestata per una pubblica amministrazione, sia riconducibile nell'ambito dell'art. 19, par. 2 della Convenzione che attribuisce potestà impositiva esclusiva allo Stato di provenienza qualora il percettore abbia la nazionalità di tale Stato e residenza in un altro. Le addizionali regionali e comunali all'IRPEF sono disciplinate rispettivamente, dall'art. 50 del D.lgs. n. 446 del 1997 e dall'art. 1 del D.lgs. n. 360 del 1998. Entrambe le addizionali sono calcolate sul reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e devono essere assolte se per l'anno di riferimento risulta dovuta tale imposta, indipendentemente dalla residenza in Italia o all'estero del soggetto passivo. Inoltre tali addizionali devono essere versate alla Regione e al Comune in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno di riferimento. Secondo l'art. 58, co. 2, D.P.R. n. 600 del 1973, le persone fisiche non residenti in Italia hanno il domicilio fiscale nel Comune in cui hanno prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più Comuni, nel Comune in cui hanno prodotto il reddito più elevato. La Risoluzione n. 261/E del 2007 chiarisce che, nel caso in cui l'unico reddito di fonte italiana di un contribuente non residente sia costituito da una pensione, il Comune italiano in cui si considera prodotto tale reddito e, quindi, in cui il contribuente ha il domicilio fiscale, coincida con quello in cui è ubicata la sede legale dell'Istituto previdenziale erogante. Conseguentemente, chiarisce l'Agenzia delle Entrate, in base alla normativa italiana, il contribuente tenuto al versamento dell'IRPEF sulla propria pensione italiana, dovrà corrispondere anche le relative addizionali regionale e comunale le

quali saranno riscalate dall'INPS in qualità di sostituto d'imposta. Inoltre, per quanto attiene alla Convenzione con il Lussemburgo, l'elenco delle imposte italiane per le quali trova applicazione la Convenzione è contenuto nell'art. 2, par. 3, lett. a) del Trattato internazionale, firmato il 3 giugno 1981 e pertanto in data antecedente rispetto all'istituzione delle addizionali regionale e comunale. La Convenzione non menziona le addizionali regionali e comunali all'IRPEF che rimangono pertanto di spettanza italiana.

INTERPELLO N. 108 DEL 26/05/2026 – AGEVOLAZIONE PRIMA CASA PER IMMOBILE COLLABENTE

Il soggetto istante illustra di aver sottoscritto in data 8 luglio 2024, un contratto preliminare di compravendita con il quale si è impegnato ad acquistare un fondo rustico censito al catasto terreni, con annessa unità collabente ed area scoperta pertinenziale censita al catasto fabbricati nella categoria catastale F/2, costituita da trulli con forno a legna, camini e cisterna. Il soggetto istante precisa che nel contratto preliminare, le parti hanno fissato al 30 giugno 2026, la data del rogito. Avendo il soggetto istante i requisiti soggettivi per poter fruire delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della prima casa, chiede conferma sulla possibilità di poter fruire delle suddette agevolazioni fiscali relativamente ad unità immobiliare censita in categoria F/2, precisando che la pratica edilizia di ristrutturazione sarà completata entro tre anni dalla stipula del contratto definitivo e che l'immobile sarà destinato ad abitazione. L'Agenzia delle Entrate ricorda in premessa al soggetto istante come sia la nota II-bis posta in calce all'art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR, ad individuare i requisiti di carattere soggettivo e oggettivo e per la fruizione dei relativi benefici. In particolare la citata disposizione consente l'applicazione dell'aliquota agevolata del 2% nelle ipotesi in cui vengano trasferite immobili abitativi, ad eccezione di quelli di categoria catastale A1, A8 e A9, al ricorrere di tutte le altre condizioni. L'Agenzia delle Entrate ricorda come in merito al requisito della destinazione abitativa, con circolare n. 38 del 2005, riconosce l'agevolazione in esame anche ai trasferimenti di fabbricati ancora in fase di costruzione all'atto dell'acquisto, pensiero in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'agevolazione prima casa compete ai fabbricati in corso di costruzione concepiti per uso abitativo. In definitiva l'Agenzia delle Entrate conclude ricordando la recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 3913 del 16 febbraio 2025, la quale riconosce l'ammissibilità alla fruizione dell'agevolazione prima casa relativamente

all'acquisto di fabbricati collabenti, fabbricati totalmente o parzialmente inagibili caratterizzati da un notevole livello di degrado che ne determina l'incapacità di produrre un reddito proprio.

INTERPELLO N. 110 DEL 27/05/2026 – COMPENSAZIONE DI DEBITI ISCRITTI A RUOLO CON CREDITI DERIVANTI DA MISURE AGEVOLATIVE

Il soggetto istante illustra di essere debitore nei confronti della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per somme iscritte a ruolo e affidate all'Agente della Riscossione. Il soggetto istante ha provveduto a presentare istanza di rateazione delle somme iscritte a ruolo, istanza che è stata accolta per un totale di 72 rate mensili. Il soggetto istante vorrebbe acquistare da una società terza, un credito d'imposta derivante da interventi agevolati da Superbonus di cui all'art.119, D.L. 34/2020. Volontà del soggetto istante è quella di utilizzare tale credito per procedere all'estinzione totale o parziale del debito residuo iscritto a ruolo, tramite compensazione orizzontale nel modello di versamento F24. Date le premesse, prima di procedere, il soggetto istante chiede conferma sulla legittimità della compensazione. L'Agenzia delle Entrate prende atto delle intenzioni del soggetto istante ma chiarisce come la compensazione delle somme iscritte a ruolo sia consentita solamente quando si tratta di imposte erariali e relativi accessori e si utilizzino crediti relativi alle stesse imposte. Inoltre, i crediti agevolativi come quelli generati dai bonus edilizi quali Superbonus e acquisiti tramite cessione del credito o sconto in fattura, non possono essere utilizzati per compensare, anche parzialmente, le somme iscritte a ruolo per imposte erariali o ruoli relativi a debiti previdenziali. In definitiva, l'Agenzia delle Entrate chiarisce al soggetto istante come non gli sia possibile acquistare crediti agevolativi per compensare somme iscritte a ruolo e affidate all'Agente della Riscossione, per debiti nei confronti della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.

INTERPELLO N. 111 DEL 29/05/2026 – OPERAZIONE TRIANGOLARE COMUNITARIA E REVERSE CHARGE

Il soggetto istante illustra di essere una società residente ai fini IVA in Germania, attiva nel commercio e nella distribuzione di mobili e relativi componenti e accessori. La società istante svolge la propria attività commerciale anche in Italia dove non risulta essere né

registrata, né stabilita ai fini IVA. La società istante acquista beni da fornitori stabiliti nel territorio unionale e nel 2023 ha acquistato beni da una società cedente polacca per poi rivenderli in Italia: il trasporto è avvenuto direttamente dalla Polonia all'Italia ed è stato curato direttamente dalla società istante. A parere della società istante, l'operazione si configura quale triangolazione comunitaria di cui all'art. 141 della Direttiva IVA 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, in cui il cedente polacco ha emesso tramite propria partita IVA fattura relativa alla cessione intracomunitaria nei confronti della società tedesca, la quale, successivamente, ha emesso dalla fattura nei confronti della società cessionaria italiana. La fattura emessa dalla società istante tedesca al cessionario italiano non fa però riferimento all'art. 141 della Direttiva IVA, né fa riferimento al meccanismo dell'inversione contabile anche se il cessionario italiano ha assolto l'IVA relativa all'acquisto intracomunitario mediante inversione contabile in Italia. Date le premesse, la società istante tedesca chiede conferma circa la possibilità di applicare il regime fiscale relativo alle triangolazioni intracomunitarie al caso di specie e, qualora tale regime non fosse applicabile, chiede chiarimenti circa il sistema sanzionatorio. L'Agenzia delle Entrate riscontra come l'operazione sia stata correttamente gestita quale triangolazione ed infatti, nello specifico, i beni sono stati trasportati dalla Polonia all'Italia; il trasporto è stato curato dalla società istante che agisce come operatore intermedio; la società istante ha fornito al primo cedente polacco un numero di identificazione IVA tedesco. Ciò nonostante, l'Agenzia delle Entrate eccepisce alla società istante come nella fattura emessa nei confronti del cessionario italiano, non abbia richiamato l'art. 141 della Direttiva IVA 2006/112/CE, non abbia menzionato il reverse charge e non abbia indicato l'acquirente come debitore d'imposta: elementi necessari per la semplificazione nonostante il cessionario abbia assolto l'IVA tramite inversione contabile. Ne consegue che l'operazione di acquisto tra la società istante tedesca e l'acquirente italiano debba considerarsi un'operazione interna e che la società istante tedesca si sarebbe dovuta identificare in Italia. Per quanto riguarda invece l'individuazione delle sanzioni applicabili nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che questa valutazione esula dalla disciplina dell'interpello che è finalizzata all'interpretazione delle norme tributarie e non all'attività di controllo.

INTERPELLO N. 112 DEL 29/05/2026 – IMPOSIZIONE FISCALE DI PENSIONE PER MEDICO RESIDENTE IN LUSSEMBURGO

Il soggetto istante illustra di essere in possesso della doppia cittadinanza italiana e lussemburghese nonché di essere residente in Lussemburgo ed iscritta all'AIRE. L'istante



illustra di essere titolare di una pensione ENPAM erogata dall'INPS, in quanto medico specialista in pensione che esercitava la propria attività in Italia tramite proprio studio medico privato e presso una ASL quale medico specialista ambulatoriale a tempo pieno: su tale pensione l'INPS applica le ritenute alla fonte con l'aliquota del 23%. Posto che anche il Fisco lussemburghese intende assoggettare ad imposizione il trattamento pensionistico, generando una doppia imposizione in violazione delle disposizioni contenute nella Convenzione tra Italia e Lussemburgo, il soggetto istante chiede, essendo fiscalmente residente in Lussemburgo, se sia corretta la trattenuta fiscale operata dall'INPS e, qualora non dovuta, la restituzione di quanto ingiustamente trattenuto. L'Agenzia delle Entrate illustra in premessa come il principio della prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno sia pacificamente riconosciuto nell'ordinamento italiano e, in ambito tributario, sia sancito dall'art. 169 del TUIR e dall'art. 75 del D.P.R. n. 600 del 1973. Nel caso in esame la Convenzione di riferimento stipulata fra i Italia e Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni è quella firmata in Lussemburgo il 3 giugno 1981 e ratificata con L. 14 agosto 1982, n. 747. L'Agenzia delle Entrate illustra al contribuente fiscalmente residente in Lussemburgo che possiede doppia cittadinanza, titolare di pensione ENPAM erogata dall'INPS e maturata sia per l'attività della libera professione di medico, sia per quella di medico specialista ambulatoriale presso una ASL, come occorra fare un distinguo. Infatti la quota di pensione erogata per l'attività svolta per l'ASL, qualificabile come pensione pubblica perché collegata a servizi resi nel servizio sanitario pubblico, è tassabile esclusivamente in Italia in base all'art. 19 della Convenzione. Al contrario, la quota di pensione riferibile all'attività svolta in libera professione ricade nell'art. 22 della Convenzione e, pertanto, rientra nella categoria altri redditi con tassazione esclusiva in Lussemburgo. In ultimo, chiarisce sempre l'Agenzia delle Entrate come i sostituti d'imposta possano, sotto la propria responsabilità, applicare direttamente l'esenzione o le minori aliquote convenzionali, previa presentazione, da parte dei beneficiari del reddito, della documentazione idonea a dimostrare l'effettivo possesso di tutti i requisiti previsti dalla Convenzione per fruire dell'agevolazione. Alternativamente, resta il diritto del contribuente a richiedere il rimborso delle ritenute alla fonte operate dall'INPS presentando un'istanza ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973.

Le prossime scadenze



16 giugno 2026

IVA – LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

IMU - VERSAMENTO

Termine ultimo per provvedere al versamento della 1^a o unica rata dell'Imu complessivamente dovuta per il 2026, mediante il modello F24. Per gli enti non commerciali è il termine di versamento del conguaglio 2025 e della 1^a rata 2026.

IMPOSTE DIRETTE – VERSAMENTO RITENUTE

Termine ultimo per versare le ritenute alla fonte del mese precedente su redditi di lavoro dipendente e autonomo, provvigioni, altri redditi di capitale, appalti e subappalti. Entro la stessa scadenza vanno versate anche le ritenute operate dai condomini come sostituti d'imposta se pari o superiori a € 500,00 e quelle sulle locazioni brevi. Se le ritenute sui redditi di lavoro autonomo non superano € 100, il versamento può essere effettuato con quello del mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno.

21 giugno 2026

BILANCIO – ASSEMBLEA

Termine per i soggetti “solari” che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta per convocare l'assemblea di approvazione del bilancio.

IVA – ELENCHI INTRASTAT MENSILI

25 giugno 2026

Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.

29 giugno 2026

IMPOSTE DIRETTE – MOD. 730

Il Caf e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia della dichiarazione e trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1.06 al 20.06.

ETS – BILANCIO

Termine di deposito al RUNTS di bilanci e rendiconti degli ETS con esercizio coincidente con l'anno solare.

BILANCIO - APPROVAZIONE

Termine ultimo per l'assemblea dei soci di approvazione del bilancio consolidato ovvero nel caso di proroga per particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

30 giugno 2026

IVIE – VERSAMENTO

Termine di versamento, in unica soluzione o come 1^a rata, dell'imposta sugli immobili situati all'estero (IVIE), a qualsiasi uso destinati, a titolo di saldo 2025 e 1° acconto 2026, senza maggiorazione (art. 19, c. 13-17 D.L. 201/2011).

IVAFE – VERSAMENTO

Termine di versamento, in unica soluzione o come 1^a rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE), a titolo di saldo 2025 e 1° acconto 2026, senza maggiorazione (art. 19, c. 18-22 D.L. 201/2011).

DICHIARAZIONE IMU

Termine di presentazione della dichiarazione Imu per l'anno 2025 (D.M. 24.04.2024).

COLLEGAMENTO POS-RT – ADEMPIMENTO

Termine di registrazione dei collegamenti tra Pos e registratori di cassa per gli strumenti oggetto di variazione o nuova attivazione dal 1 al 30.04.2026.
